

Piano di prevenzione dei fenomeni di corruzione del Comune di
Palermo
redatto ai sensi della Legge n.190/2012 e succ. mod. e integrazioni
recante:

*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*

Triennio 2019-2021

Responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi

Dott. Antonio Le Donne

Segretario Generale

INDICE IPERTESTUALE

<i>INDICE IPERTESTUALE</i>	3
<i>Premessa</i>	5
<i>Quadro normativo sistematico di riferimento</i>	6
<i>Oggetto e finalità</i>	8
<i>Definizione di corruzione</i>	9
<i>Titolo II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione</i>	9
<i>Procedure di formazione e di adozione del piano</i>	19
<i>Il Responsabile della prevenzione della corruzione</i>	19
<i>Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione</i>	25
<i>Rotazione del personale impiegato nei Settori a rischio</i>	28
<i>Divieto di pantouflage</i>	30
<i>Ulteriori misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione riguardanti tutto il personale</i>	31
<i>Tutela del dipendente che segnala illeciti</i>	33
<i>Conflitto di interessi</i>	35
<i>Metodologia per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione</i>	39
<i>Attività preliminare di analisi del contesto esterno</i>	41
<i>Attività preliminare di analisi del contesto organizzativo interno</i>	64
<i>Formula per la determinazione del coefficiente totale del rischio di corruzione</i>	69
<i>MATRICE DEL RISCHIO SCALA DA 1 A 5</i>	71
<i>Individuazione del soggetto preposto all'inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti</i>	74
<i>Disciplina delle verifiche in tema di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 39/2013</i>	75
<i>Monitoraggio Civico</i>	78
<i>Coordinamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione del Gruppo Pubblico Locale</i>	79

Registro degli affidamenti diretti..... 80

Premessa

In attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, ratificata dal Parlamento con Legge n. 116 del 3/8/2009, lo Stato Italiano ha adottato la Legge n. 190 del 6.11.2012 contenente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Per effetto di tale normativa, sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo in seno alle pubbliche amministrazioni e sono stati individuati i soggetti preposti all’attuazione delle misure di carattere preventivo e repressivo previste nella materia di che trattasi.

La legge n. 190/2012 e succ. modif. ed integraz. prevede la emanazione di un **Piano Nazionale Anticorruzione**, attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale e, nell’ambito del quale, siano enunciate precise linee guida, cui ciascuna pubblica amministrazione deve attenersi nell’adottare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, entro il **31 gennaio** di ogni anno.

Allo stato attuale, il Piano Nazionale Anticorruzione è stato predisposto dall’**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)** per effetto dell’emanazione dell’articolo 19 comma 15 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” che ha trasferito interamente all’Autorità le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Il precitato Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato, da ultimo, dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 03 agosto 2016, previo parere favorevole del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Per ciò che concerne l’anno 2017 l’ANAC ha provveduto ad aggiornare le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione soltanto con esclusivo riferimento agli ambiti settoriali riguardanti le Autorità di Sistema Portuale, la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo e le Istituzioni Universitarie.

Ciò in conformità ad una prassi operativa secondo la quale l’ANAC, così come avvenuto negli anni precedenti, ha costituito tavoli tecnici cui hanno attivamente preso parte le amministrazioni interessate e i principali operatori nei vari settori interessati (vedasi a tal proposito il comunicato pubblicato sul sito on line dell’ANAC in data 03.08.2017).

In conformità alla citata legge n.190/2012 e ss.mm.ii., il Comune di Palermo ha nominato quale Responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi, giusta determinazione sindacale n. 114/DS del 10/09/2018 il Segretario Generale dell’Ente.

Il presente Piano tiene, altresì, conto delle “**linee guida diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale con circolare n. 1/2013**”.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è stato, altresì, predisposto tenendo conto, da ultimo, delle ulteriori indicazioni contenute in seno alla “**Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015**”, emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, mediante la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precitato Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera del 11 settembre 2013 n. 72, nonché alla luce delle ulteriori indicazioni fornite dalla predetta Autorità Nazionale in sede di ulteriore aggiornamento operato con “**Deliberazione dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016**”.

Quadro normativo sistematico di riferimento

L’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi si basa sul rispetto di una serie di adempimenti ed obblighi che trovano la propria fonte in un sistema integrato di norme, avente il fine precipuo di presidiare il rischio del verificarsi di fenomeni di carattere corruttivo, nonché di far emergere eventuali analoghi fenomeni di malcostume ed illegalità in seno alle pubbliche amministrazioni.

Il sistema integrato di norme di cui sopra è costituito dalle seguenti fonti:

Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a carattere vincolante e a carattere non vincolante riguardanti la materia dei contratti di concessione, i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché gli ulteriori ambiti di attività diversi da quelli dei contratti innanzi citati sui quali la predetta Autorità Nazionale Anticorruzione esercita il proprio potere di regolazione.

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50”.

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE,2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, recante norme sulle “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, come sostituito dall’articolo 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190;

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;

Circolare n. 1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

Legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;

D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-bis. “Autorità nazionale anticorruzione”;

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.";

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Codice Penale Italiano articoli dal 318 a 322;

Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione (cosiddetto **Codice Vigna**) emanato dalla Regione Siciliana il 24 novembre del 2009.

Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge n. 190/2012 e succ. modif. ed integraz. *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* il Comune di Palermo adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici, dei procedimenti amministrativi e dei processi di lavoro, al rischio di corruzione.

La finalità del suddetto piano è quella di pervenire, a seguito di un’analisi dei rischi dei fenomeni corruttivi potenzialmente verificabili, condotta secondo una metodologia appropriata, che sarà di seguito illustrata, all’individuazione degli interventi di carattere organizzativo, volti a prevenire il medesimo rischio, individuando ed attuando, al contempo, idonee ed efficaci misure di prevenzione, ritenute prioritarie sotto il profilo della loro concreta attuazione organizzativa e di un’efficace azione di prevenzione.

Nell’ottica sopracitata, il Piano si propone lo scopo di individuare i fattori di rischio specifico e le relative misure di prevenzione, con riferimento alle macroattività già classificate dal legislatore nazionale come aree maggiormente esposte al rischio di fenomeni corruttivi, quali quelle puntualmente enunciate delle autorizzazioni e concessioni, degli appalti di lavori, delle forniture e dei servizi, dei contratti pubblici, dei benefici economici, delle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, quelle dei concorsi e delle prove selettive per l’assunzione del personale e delle progressioni di carriera, ma si propone, altresì lo scopo di apprestare misure preventive idonee a presidiare il rischio di corruzione anche in relazione ad ulteriori aree del contesto organizzativo dell’Ente, per le quali l’analisi dei rischi evidenzia potenziali vulnerabilità (*c.d. zone scoperte*), ivi comprese le Aree di macroattività denominate in seno alla citata deliberazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, quali *“Aree generali di rischio”* (*gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso*) cui deve aggiungersi quella *relativa al governo del territorio espressamente citata nel P.N.A. approvato con deliberazione dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.*

Carattere complementare alle finalità come sopra enunciate riveste, inoltre, l’ulteriore finalità afferente la definizione di procedure appropriate finalizzate a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In relazione a quanto sopra affermato, la predisposizione e l’emanazione del presente Piano non può essere vista, pertanto, come mero adempimento formale da compiersi entro una scadenza temporale definita e secondo un termine di completamento finale, bensì come un processo organizzativo di carattere dinamico implicante la progettazione, l’attuazione e l’implementazione di un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, che vengono, così come affermato dalle Linee di indirizzo del Comitato ministeriale di cui al D.P.CM. 16 gennaio 2013, *“via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione”*.

I destinatari del presente Piano Anticorruzione, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione in seno al Comune di Palermo sono individuati, oltre che nel Responsabile Anticorruzione, negli:

- a) amministratori;
- b) dipendenti;

- c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/90;
- d) esperti e collaboratori esterni a qualunque titolo incaricati.

I soggetti di cui sopra sono tenuti ad apprestare ogni utile ed idonea collaborazione nei confronti del Responsabile della prevenzione come sopra individuato, nonché a fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie ai fini di un efficace ed efficiente presidio dei rischi di fenomeni corruttivi così come individuati in seno al presente piano di prevenzione.

Definizione di corruzione

Per quanto concerne la definizione concettuale del fenomeno corruttivo, la legge n.190/2012 non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta.

La definizione concettuale del fenomeno corruttivo viene esplicitata in seno alla sopracitata **circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013**, laddove si afferma testualmente che il concetto di corruzione *“deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

Fattispecie di reato prese in considerazione dal PNA approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Titolo II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314 cod. pen. (Peculato):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 cod. pen. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 – bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 – ter cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato):

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 cod. pen. (Concussione):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni.

Art. 318 cod. pen. (Corruzione per l'esercizio della funzione):

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 cod. pen. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio):

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-ter cod. pen. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater cod. pen. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 cod. pen. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 cod. pen. (Istigazione alla corruzione):

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis cod. pen. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri):

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti

della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 cod. pen. (Abuso di ufficio):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Art. 325 cod. pen. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 cod. pen. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 331 cod. pen. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334 cod. pen. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Capo II - Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 346-bis. cod. pen. (Traffico di influenze illecite):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Altre tipologie di reato:

Art. 51 codice di procedura penale comma 3 bis (Uffici del Pubblico Ministero. Attribuzioni del procuratore distrettuale):

Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473* e 474*,

*Art. 473 cod. pen. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

*Art.474 cod. pen. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

600*, 601*, 602*, 416-bis*, 416-ter** e 630* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74¹ del testo unico

*Art.600 cod. pen. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

*Art.601 cod. pen. Tratta di persone

*Art.602 cod. pen. Acquisto e alienazione di schiavi

*416-bis cod.pen. (Associazione di tipo mafioso)

*Art.416-ter. cod. pen. Scambio elettorale politico-mafioso

*Art.630 cod. pen. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

¹ Art.74 comma 1 *Quando tre persone o più si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

OMISSIS

Articolo 73 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente <cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da (euro 26.000 a euro 300.000).

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14, (abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 50/11 - ndr)

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. (vedi modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera s), della legge 38/10 - ndr)

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente

Ufficio del Segretario Generale

U.O. Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dell'articolo 291-quater² del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dell'articolo 260³ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Art.51 codice di procedura penale comma 3 quater (Uffici del Pubblico Ministero. Attribuzioni del procuratore distrettuale)

Quando si tratta di procedimenti per i **delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo** le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

416 cod. pen. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte).

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

² **291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).** - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 280, 381, 384, 4072a)]. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 4072a)]. 3. La pena è aumentata [c.p. 64] se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2 [c.p. 633]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi [c.p. 585] o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà [c.p. 633] nei confronti dell'imputato [c.p.p. 60] che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

³ **ART. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

* **Articolo 12, comma 3-bis D.lgs 25 luglio 1998** -Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis*, 600-ter*, 600-quater*, 600-quater-1*, 600-quinquies*, 609-bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater*, 609-quinquies*, 609-octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

416-bis cod. pen. (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Articolo 12, comma 3 D.lgs 25 luglio 1998 -Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti

*600-bis -Prostituzione minorile

*600-ter -Pornografia minorile

*600-quater -Detenzione di materiale pornografico

*600-quater.1. -Pornografia virtuale

*600-quinquies -Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

*609-bis -Violenza sessuale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto

*609-quater -Atti sessuali con minorenne

*609-quinquies -Corruzione di minorenne

*609-octies -Violenza sessuale di gruppo quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto

*609-undecies -Adescamento di minorenni

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 1 lett. c) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il **P.N.A. 2016** ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati per i quali è intervenuta **condanna con sentenza definitiva a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.**

Art. 10 comma 1 lett. a) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il **P.N.A. 2016** ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i delitti concernenti **la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.**

Art. 10 comma 1 lett. d) del d.lgs.31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il **P.N.A. 2016** ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti **i reati in cui è intervenuta condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c).**

Art. 10 comma 1 lett. e) del d.lgs.31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il **P.N.A. 2016** ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti **i reati in cui è intervenuta condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.**

Art. 10 comma 1 lett. f) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il **P.N.A. 2016** ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche **i reati commessi da coloro nei confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' articolo 4, comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159.**

Procedure di formazione e di adozione del piano

Entro un termine stabilito dal Responsabile della prevenzione, ciascun Capo Area/Dirigente di Servizio, trasmette al Responsabile della Prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato.

Entro il 31 dicembre, il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora e predispone il Piano di prevenzione della corruzione.

La Giunta comunale approva il Piano triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.

Il Piano, una volta approvato, è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente in apposita sottosezione denominata - Disposizioni Generali e/o Altri Contenuti - "Prevenzione della Corruzione" in modo che sia liberamente consultabile dai componenti degli organi di indirizzo politico, dai dipendenti dell'ente e dai cittadini che siano interessati.

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile della prevenzione, secondo la scadenza indicata dall'A.N.A.C., la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Palermo è nominato dal Sindaco di Palermo mediante l'emanazione di apposita determinazione sindacale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 1 comma 7 della legge n.190/2012, è attualmente individuato nella figura del Segretario Generale Dott. Antonio Le Donne.

In relazione alla notevole dimensione organizzativa dell'Ente comunale, nonché della complessità degli adempimenti da porre in essere, si è ritenuto di mantenere la diversificazione tra il ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione, come sopra ascrivito al Segretario Generale, da quello di Responsabile della Trasparenza per il quale ruolo, invece, si è proceduto alla individuazione del Vice Segretario Generale.

I relativi nominativi sono stati comunicati all'A.N.A.C.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno, entro il 31 dicembre, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che viene approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri generali già stabiliti con deliberazione di consiglio comunale n.3 del 31.01.2014 avente ad oggetto: "*Criteri generali per l'approvazione del piano triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è competente a svolgere le seguenti attività e funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico Giunta comunale (art. 1, comma 8);
- definire e pianificare, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8) anche su proposta dei Capi Area e/o Dirigenti di Servizi;
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con i Capi Area e/o Dirigenti di Settore competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); per l'assolvimento delle predette attribuzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvarrà delle attestazioni rese dai Dirigenti. Rientra nelle prerogative del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli a campione per verificare la correttezza dell'operato dei Dirigenti, anche, ove occorra, attraverso la costituzione di apposite commissioni ispettive.
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- pubblicare, entro la scadenza stabilita dall'ANAC, sul sito on line del Comune una relazione recante i risultati dell'attività (art. 1, comma 14).

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione, nonché del dovere di comunicare al Responsabile della prevenzione ogni informazione necessaria ai fini di un efficace ed efficiente presidio dei rischi di fenomeni corruttivi, così come individuati in seno al presente piano di prevenzione, costituisce illecito disciplinare.

Il Responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi provvederà ad individuare di concerto con i Sig.^{ri} Capi Area/Dirigenti di Servizi idonee modalità finalizzate a comunicare ed a diffondere i contenuti del presente Piano a tutto il personale dipendente a qualunque titolo del Comune di Palermo, ivi compreso il personale esterno a qualunque titolo titolare di incarichi conferiti all'esterno (esperti, collaboratori esterni, consulenti e dirigenti con contratto a tempo determinato).

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al Dirigente preposto all'Ufficio a cui il dipendente è addetto o al Dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente e all'ufficio procedimenti disciplinari, affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

Ove il Responsabile riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994).

Ove riscontri, poi, dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In relazione all'approvazione della deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 8 febbraio 2018, il Responsabile anticorruzione del Comune di Palermo come sopra individuato, ha avviato una serie di iniziative aventi carattere propedeutico all'attività di riallineamento del piano medesimo all'intervenuta rimodulazione del nuovo assetto organizzativo della struttura e delle competenze degli uffici comunali.

Le precitate attività di carattere propedeutico sono state articolate in diverse fasi e più precisamente:

- a) **Analisi del contesto esterno e del contesto organizzativo interno** con particolare riferimento alla ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei processi di lavoro delle singole strutture organizzative dell'Amministrazione comunale;
- b) **Attività di mappatura** dei rischi di fenomeni corruttivi con individuazione dei potenziali rischi specifici attribuibili alle singole strutture organizzative dell'ente;
- c) **Analisi qualitativa ed analisi quantitativa** dei rischi come sopra individuati, mediante la strutturazione di interviste mirate, effettuate con i dirigenti, nonché attivazione di *focus group* con i funzionari di riferimento delle singole strutture;
- d) **Elaborazione del sistema matriciale** di quantificazione del coefficiente di rischio utile ad individuare le linee di priorità degli interventi organizzativi a presidio dei rischi medesimi in conformità alle linee guida esplicitate nell'allegato 5 del P.N.A.;
- e) **Identificazione delle contromisure di carattere preventivo** da inserire nel Piano anticorruzione del Comune di Palermo per il triennio 2017/2019;
- f) **Elaborazione di specifici indicatori di performance**, in modo tale da stabilire la necessaria interconnessione tra l'attuazione delle misure di prevenzione in chiave anticorruzione e il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti.

A tal riguardo, con apposite direttive indirizzate a ciascun Capo Area ed ai Dirigenti di rispettiva competenza, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha emanato precise linee guida riguardanti l'espletamento degli adempimenti da porre in essere ai fini del citato riallineamento, fissando, al contempo, i relativi termini di scadenza per il compimento degli stessi e provvedendo a definire e ad assegnare, altresì, ai dirigenti puntuali obiettivi operativi a carattere provvisorio consistenti nelle :

- a) azioni di sensibilizzazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della legalità destinate ai dipendenti appartenenti ai profili professionali B-C-D- che operano e/o gestiscono procedimenti/processi di lavoro classificati in base al Piano di prevenzione della corruzione vigente a più alto rischio di fenomeni corruttivi;
- b) mappatura dei procedimenti e/o processi di lavoro in relazione al riassetto delle strutture organizzative dell'Amministrazione di cui alla deliberazione di G.C. n.21 del 8.02.2018.

Il termine di conseguimento dei predetti obiettivi è stato fissato alla data del 30.06.2018, onde successivamente rendere possibile le ulteriori attività di strutturazione delle misure di prevenzione e la definitiva predisposizione del Piano di prevenzione rimodulato da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale.

In considerazione della notevole mole di adempimenti operativi da porre in essere, nonché in funzione della complessità organizzativa che caratterizza l'Amministrazione comunale, il Responsabile anticorruzione si è avvalso del supporto di n. 4 unità di personale e di n. 1 funzionario amministrativo facenti parte dell'U.O. "Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione" istituita presso l'Ufficio del Segretario Generale.

Il Responsabile della prevenzione pro tempore, a suo tempo ha, altresì, avviato molteplici interlocuzioni con le funzioni dirigenziali tecniche della Società Partecipata Sispi S.p.A., Ente

strumentale che gestisce l'implementazione dei processi informatici utilizzati dall'Amministrazione comunale, per conseguire l'obiettivo di predisporre e rendere operativa **un'applicazione informatica** che conferisce ai dipendenti dell'Amministrazione comunale la possibilità di segnalare al Responsabile della prevenzione eventuali fenomeni di corruzione o fattispecie di *mala gestio*, secondo modalità che tutelano la riservatezza delle generalità anagrafiche dei soggetti mediante la criptazione delle stesse.

Il funzionario e i dipendenti sopracitati della predetta Unità Organizzativa hanno sviluppato ed attuato a far data dall'anno 2016, l'avvio di un'applicazione informatica denominata "**Work-sheet**" la cui struttura è costituita da un insieme di fogli elettronici che replicano quasi del tutto integralmente la struttura dei processi di lavoro dei fattori di rischio, delle connesse misure di prevenzione, nonché degli indicatori di risultato, finalizzata a rendere operativo il monitoraggio delle misure di prevenzione sia generali che specifiche, la cui effettiva attuazione è attestata dalle funzioni dirigenziali di competenza.

Il Referente per la prevenzione della corruzione presso le Aree Organizzative dell'Amministrazione

La complessità della struttura organizzativa del Comune di Palermo ha implicato la necessità di procedere all'individuazione di uno o più referenti della prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna Area organizzativa individuata in seno al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

L'individuazione dei suddetti Referenti è stata operata in via autonoma dal Responsabile della prevenzione della corruzione, scegliendo gli stessi tra il personale dipendente che riveste almeno il profilo professionale di **esperto e/o funzionario**.

L'azione dei Referenti è strettamente subordinata alle indicazioni e istruzioni del Responsabile medesimo, che rimane il riferimento comunale per l'implementazione della politica di prevenzione nell'ambito dell'Amministrazione comunale e degli adempimenti che ne derivano.

I Referenti sono competenti, ove in tal senso richiesti dal Responsabile della prevenzione, ad **implementare e supportare le azioni e le iniziative di prevenzione e contrasto alla corruzione** con specifico riguardo alle attività riguardanti la revisione del piano triennale di prevenzione della corruzione, il monitoraggio e l'attuazione delle misure di prevenzione sia di carattere generale che di carattere specifico, fermo restando che la responsabilità degli adempimenti da porre in essere in conformità alle previsioni contenute nel piano di prevenzione è ascritta alla sfera gestionale di competenza dirigenziale.

Lo svolgimento del ruolo di impulso in materia di prevenzione della corruzione, che la legge affida al Responsabile della prevenzione, richiede che l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza, per ciascuna funzione dirigenziale, delle relative responsabilità per procedimento, processo e prodotto, in modo tale che le pertinenti attività gestionali siano orientate e strutturate anche al perseguimento di obiettivi operativi che in termini di concorso e collaborazione all'azione di prevenzione e contrasto alla corruzione, costituiranno puntuale oggetto di valutazione in seno al sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale.

L'Amministrazione comunale assicura, quindi, al Responsabile il supporto delle professionalità operanti nei settori a più alto rischio di corruzione e, in generale, di tutte le unità organizzative e del personale in esse operanti.

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione.

Ai Referenti anticorruzione sono ascritti puntuali **doveri di informazione e segnalazione** nei confronti del Responsabile della prevenzione, finalizzati ad un efficace presidio dei rischi di corruzione identificati in seno al presente piano.

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del Responsabile della prevenzione, delle funzioni dirigenziali e dei referenti anticorruzione secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti del piano e di monitoraggio nella fase di attuazione.

Eventuali violazioni alle prescrizioni del presente Piano da parte dei dipendenti dell'Amministrazione costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione

Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2018-2020, le seguenti attività obbligatorie finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nelle strutture organizzative dell'Amministrazione.

L'attuazione delle infradescritte misure generali di prevenzione, che si aggiungono alle cosiddette "*misure specifiche*", è demandata ai Dirigenti e/o Capi Area indicati quali soggetti attuatori nelle schede del presente piano di prevenzione, contenenti gli indicatori di performance delle misure di prevenzione di carattere generale e la relativa disciplina di dettaglio.

Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento rientrante nelle tipologie di cui all'art.1 comma 16 della L.190/2012, nonché per i processi qualificati a rischio P1 e P2 in seno al piano di prevenzione della corruzione, dovrà essere redatta, a cura del Dirigente di Servizio competente, una **checklist** delle relative fasi e dei passaggi procedurali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'*iter* amministrativo.

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti:

I Dirigenti effettuano il monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza, sia per le tipologie di procedimento indicate nell'art. 1 comma 16 della legge n.190/2012 e sia per quelli classificati a rischio P1 e P2 in seno al piano di prevenzione della corruzione, anche in caso di gestione di singole fasi del procedimento.

Un prospetto riepilogativo circa la previsione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza, deve essere predisposto da ciascun dirigente competente con cadenza temporale annuale.

Il predetto prospetto viene pubblicato nel sito on-line dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Monitoraggio Tempi Procedimentali.

Monitoraggio dei rapporti, tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere:

I Dirigenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla scorta dei dati ricavabili da appositi questionari da compilarsi a cura dei dipendenti, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Capi Area/Dirigenti di Servizio e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Entro il 31 marzo i Dirigenti procedono ad acquisire i questionari compilati da tutti i dipendenti e individuano i casi di conflitto d'interessi anche potenziali. Successivamente i medesimi Dirigenti predispongono un report contenente i dati, le informazioni e le notizie dei casi dei predetti conflitti individuati a seguito dell'esame dei questionari entro la data del 30 giugno.

Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge:

I dirigenti individuano, ove possibile, per ciascun procedimento e/o attività a rischio, gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge.

Archiviazione informatica e comunicazione:

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui all'articolo 1 comma 16 della legge n.190/2012, nonché quelli relativi ai processi classificati a rischio P1 e P2 devono essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione.

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente mediante posta elettronica.

Formazione dei dipendenti:

Tutti i dipendenti e gli operatori dell'Amministrazione comunale che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli uffici indicati nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione, rientrando nelle tipologie contemplate in seno art. 1 comma 16 della L.190/2012, nonché nei processi classificati a rischio P1 e P2 partecipano a programmi formativi aventi carattere differenziato e specialistico in rapporto alla diversa natura delle Aree organizzative dell'Amministrazione comunale in cui operano i soggetti coinvolti nell'attività gestionale dei processi di lavoro e dei procedimenti amministrativi classificati a rischio di corruzione.

A livello generale l'attività di pianificazione della formazione riguarderà, la conoscenza specifica dei contenuti del presente Piano di Prevenzione della corruzione. Tali contenuti saranno relativi ai processi e ai procedimenti gestiti nell'Area di appartenenza dei dipendenti con particolare e specifico riferimento oltre che ai temi afferenti la diffusione e la conoscenza della normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione, anche ai processi operativi finalizzati all'identificazione dei fattori di rischio corruttivo avente carattere specifico, nonché all'attuazione degli indicatori di risultato connessi alla predisposizione e applicazione delle misure di prevenzione.

Tale percorso di formazione, a far data dall'anno 2018, dovrà essere definito d'intesa con i dirigenti dei servizi interessati. Il percorso in argomento, dovrà essere indirizzato, anche al personale sottoposto alla rotazione, e sarà rivolto all'accrescimento delle competenze specifiche e dello sviluppo del senso etico, potendo riguardare anche le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa, oltre ad ogni altra tematica che si renda opportuna ed utile per prevenire e contrastare la corruzione in relazione alla concreta attività gestionale ed operativa svolta dai dipendenti in seno a processi di lavoro e procedimenti classificati a rischio di corruzione.

La rotazione deve essere preceduta, di regola, da un periodo di affiancamento cui provvede il medesimo Dirigente del Servizio o il Capo Area, nel caso di trasferimento da un servizio nell'ambito della medesima area.

Per profili professionali specialistici la formazione dovrà di regola basarsi sulle materie ed attività oggetto dell'incarico, mediante l'organizzazione di specifici corsi di formazione.

In relazione a quanto precede, costituisce priorità, quella di avviare l'attività formativa per il personale dipendente che espleta la propria attività operativa nelle sotto indicate macro aree di attività, che sono tra le altre, considerate dal legislatore altamente esposte a rischi di corruzione in seno alla legge n. 190/2012:

- Concessioni e autorizzazioni (art. 1 comma 16 lett. a. L.190/2012);
- Attività gestionali in cui si procede, a qualunque titolo, alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 16 lett. b L. 190/2012);

- Procedure di reclutamento del personale quali ad esempio, concorsi, prove selettive e progressioni di carriera (art. 1. Comma 16 lett. d L. 190/2012).

Per le ulteriori aree considerate ad alto rischio di fenomeni corruttivi quali ad esempio quelle contemplate dalla lettera c) dell'art. 1 comma 16 della L. n. 190/2012, nonché per le ulteriori aree generali così come previste nell'aggiornamento al PNA di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015, saranno pianificate le attività di formazione specialistiche in argomento nel corso degli esercizi futuri.

In tale ottica le attività di formazione dovranno riguardare nell'ordine gli ambiti di seguito indicati:

- a) **Attività di formazione/informazione** continua sui contenuti della normativa riguardante la prevenzione della corruzione di carattere obbligatorio e/o facoltativo indirizzata a tutto il personale da erogarsi in occasione di intervenuti mutamenti di legislazione o emanazione di direttive, linee guida e indicazioni di varia tipologia da parte dell'ANAC o delle altre Autorità Nazionali o Regionali preposte al presidio dei fenomeni corruttivi.
- b) **Attività di formazione specialistica** obbligatoria indirizzata al personale sottoposto alla misura generale di prevenzione consistente nella rotazione addetto ai processi/procedimenti individuati a più elevato rischio di corruzione contrassegnati da un indice di priorità P1 e P2.
- c) **Attività di formazione specialistica** mirata ed indirizzata a particolari ruoli, quali Dirigenti, Alte Professionalità, Posizioni Organizzative e Funzionari che si occupano in modo specifico di problematiche connesse alle attività propedeutiche alla predisposizione del Piano di prevenzione.

Nel corso del primo semestre 2018 con riferimento all'attività di formazione di cui alla lettera sub a) il Responsabile della prevenzione della corruzione, con apposite direttive indirizzate a ciascun Capo Area ed ai Dirigenti di rispettiva competenza, ha fissato uno specifico obiettivo consistente nello svolgimento di *“azioni di sensibilizzazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della legalità destinate ai dipendenti dell'Amministrazione che operano e/o gestiscono procedimenti/processi di lavoro classificati in base al Piano di prevenzione della corruzione vigente a più alto rischio di fenomeni corruttivi”*

Misure di prevenzione e di contrasto per il rischio di frode e corruzione nell'ambito delle azioni del PON Metro 2014-2020 della Città Metropolitana di Palermo

Al fine di attuare un efficace presidio del rischio di frode e di corruzione riguardante i processi/procedimenti amministrativi gestiti nell'ambito delle azioni contemplate dal PON Metro 2014-2020 della Città Metropolitana di Palermo, il Comitato Antifrode quale struttura dell'Organismo Intermedio si è dotato, in conformità alle direttive impartite dall'Agenzia della Coesione Territoriale-autorità di gestione, di uno strumento di autovalutazione del rischio di frode e di corruzione.

Tale strumento è stato predisposto e valutato alla luce delle indicazioni fornite dalle Istituzioni comunitarie di cui alle linee guida EGESIF 14- 0021-00 16 giugno 2014 Commissione Europea – allegati documento EGESIF 14- 0021-00 nn.1-2-3-4.

Il documento di cui sopra è stato sottoposto alla valutazione dell'Organo politico che lo ha approvato unitamente al Modello Organizzativo di Funzionamento (MOF) con deliberazione di Giunta comunale n. 146/2018.

Le misure contenute nel predetto documento di autovalutazione del rischio si aggiungono a quelle già previste dal presente Piano di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed insieme costituiscono

un sistema integrato di analisi dei fattori di rischio, di attuazione delle misure di prevenzione atte a mitigare i rischi in argomento e di costante monitoraggio e verifica in ordine ai livelli quantitativi e qualitativi dei rischi residuali.

Il documento di autovalutazione del rischio sopracitato contrassegnato **sub All. 5** è parte integrante del presente Piano di prevenzione dei fenomeni corruttivi, ed è sottoposto al monitoraggio in ordine alla corretta attuazione delle misure di prevenzione sia da parte del Comitato Antifrode a tal uopo istituito, sia da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione anche con riferimento ai riflessi che la corretta attuazione delle misure in esso contenute determina sul sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e dei dipendenti che operano nel contesto del PON Metro.

Rotazione del personale impiegato nei Settori a rischio

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio connotate da una priorità d'intervento contrassegnata con valore P1 e P2 e in quelle rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 comma 16 della L.190/2012.

La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio e/o di incrostazioni nella gestione diretta di attività e processi di lavoro e di evitare che il medesimo dipendente pubblico tratti lo stesso tipo di procedimenti e processi per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

La rotazione del personale dipendente sarà attuata sulla scorta di un'approfondita pianificazione operativa da elaborarsi, secondo quanto di seguito esplicitato, di concerto tra il Responsabile Anticorruzione, i Capi Area e il Dirigente del Settore Risorse Umane.

Il Responsabile Anticorruzione definirà di concerto con i Capi Area le linee d'azione a cui dovrà essere conformata la pianificazione di cui sopra, tenendo conto sia della dotazione organica delle Aree e dei Settori dell'Amministrazione, sia dell'esigenza di mantenere continuità operativa ed adeguati livelli di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Il principio di rotazione si applica in via prioritaria alle Aree ed ai Settori più esposti a rischio di corruzione, facendo in modo che siano prioritariamente alternate le figure dei **responsabili di procedimento**, nonché dei **componenti delle commissioni di gara e di concorso** e delle **Commissioni di valutazione di iniziative progettuali** per le quali l'Amministrazione comunale, con proprio avviso pubblico, ha manifestato il proprio interesse.

La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistici posseduti da una sola unità lavorativa nell'Ente.

La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell'art.1 comma 16 della legge n.190/2012, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.

A tal fine, i Capi Area/ Dirigenti di Servizio propongono al Responsabile della prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.

Devesi specificare altresì che la competenza e la responsabilità dell'attuazione della rotazione del personale è ascritta ai Capi Area, i quali una volta individuati i soggetti che saranno sottoposti alla rotazione in argomento, sia all'interno delle aree organizzative, sia all'esterno delle stesse, comunicheranno al Responsabile della prevenzione della corruzione l'esito dell'effettuata rotazione,

nonché la programmazione dei dipendenti che saranno sottoposti a rotazione nell'anno successivo a quello di riferimento.

Il principio di rotazione è applicato ai dipendenti che prestano servizio nelle Aree ove vengono gestiti i procedimenti e/o i processi più esposti a rischio di corruzione contraddistinti dai coefficienti totali di rischio connotati da indice di priorità P2 e da indice di priorità P1 ed in quelle Aree ove vengono gestiti procedimenti e/o processi rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 comma 16 della L.190/2012.

La predetta rotazione sarà attuata dai Capi Area facendo in modo che siano alternate le figure dei Responsabili dei procedimenti, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso e delle commissioni di valutazione di iniziative progettuali per le quali l'Amministrazione comunale, con proprio avviso pubblico, ha manifestato il proprio interesse.

Ogni singolo Capo Area potrà valutare se sottoporre alla rotazione in argomento anche il restante personale appartenente ai profili professionali A – B, nonché il personale appartenente alla categoria C non rivestente l'incarico di Responsabile del procedimento.

La rotazione del personale, sia nel caso che venga effettuata all'interno dell'Area, sia nel caso che venga effettuata all'esterno dell'Area, mediante trasferimento delle unità di personale in altra e diversa Area sarà attuata secondo un intervallo temporale di permanenza nel medesimo incarico **massimo di anni 5**, fatto salvo il caso in cui vi sia un unico dipendente avente un particolare profilo professionale nell'Ente.

La rotazione del personale di cui trattasi dovrà essere effettuata nella misura del 5% del totale dei Responsabili dei procedimenti, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso e delle commissioni di valutazione di iniziative progettuali, tenendo conto del principio dell'anzianità assoluta di servizio prestato all'interno dell'Area nel senso che in presenza di dipendenti che abbiano maturato una decorrenza nella permanenza maggiore rispetto a quella fissata nel Piano di Prevenzione, dovrà ruotare in ogni caso il dipendente avente maggiore permanenza nel medesimo ufficio.

Il predetto canone potrà essere derogato ove il personale con minore anzianità di permanenza nel servizio, o più in generale nella titolarità dell'incarico, abbia riportato condanne in sede penale, o sanzioni di tipo disciplinari connesse agli incarichi svolti, circostanze queste che rendono oltremodo inopportuna la permanenza nel medesimo ufficio.

Il trasferimento di personale da una Unità Organizzativa ad un'altra all'interno della medesima Area dovrà essere vincolato ad un concreto e sostanziale mutamento delle mansioni assegnate al personale sottoposto a rotazione, non rivestendo alcuna valenza la mera ridenominazione organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio.

I dipendenti sottoposti alla misura generale della rotazione del personale potranno rientrare nell'area di provenienza non prima che sia decorso un periodo minimo di diciotto (18) mesi continuativi dalla data di trasferimento.

Ciascun Capo Area, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione le tabelle della rotazione relative al personale che presta servizio nell'Area e/o nel Settore di competenza in seno alle quali devono essere specificate le unità di personale che vengono sottoposte a rotazione nell'anno 2018, nonché le unità di personale che si ritiene di dover programmare per la relativa rotazione nell'anno 2019.

In seno alle tabelle devono essere indicati, per ciascun dipendente interessato, il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto, rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione.

Il piano di rotazione del personale degli uffici maggiormente esposti ai rischi di fenomeni corruttivi, dovrà essere attuato da ciascun Capo Area entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso l'istituzione di commissioni ispettive, si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle modalità di attuazione della rotazione, ferma la possibilità di concertare con i Sig.^{ri} Capi Area eventuali trasferimenti di personale tra Aree organizzative diverse dell'Amministrazione;

La precitata misura obbligatoria di prevenzione consistente nella rotazione del personale deve essere, altresì, attuata anche al reparto MOSIC del Corpo di Polizia municipale, che risulta adibito ai servizi di viabilità e Polizia Urbana, mediante una modalità che prevede il cambiamento della zona a cui le pattuglie vengono assegnate e/o il cambiamento della composizione delle pattuglie, ferma la misura del 5% prevista dal piano non reputandosi necessaria un'assegnazione a diverso servizio.

Resta salvo l'obbligo gravante in capo ai Capi Area di procedere alla rotazione del personale dipendente che opera nei processi di lavoro/procedimenti amministrativi classificati a più alto rischio di corruzione (contraddistinti da coefficienti totali di rischio con indice di priorità P1 e P2) nella misura del 50% per i dipendenti che operano da più di quindici anni nelle medesime mansioni e/o nella medesima unità organizzativa.

Divieto di pantouflage

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'ANAC con proprio orientamento n. 4 del 04.02.2015 si è espressa nel senso che *“in conformità a quanto previsto nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 dell'Autorità, le stazioni appaltanti devono prevedere nella lex specialis di gara, tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, il divieto di cui all'art.53, comma 16 –ter, del d.lgs. 165/2001. Tale obbligo sussiste, altresì, per le stazioni appaltanti italiane operanti in Paesi esteri, tenute al rispetto ed all'applicazione delle norme sancite dal d.lgs. 50/2016 e succ. modif. e integr. nell'affidamento di contratti pubblici, compatibilmente con l'ordinamento del Paese nel quale il contratto deve essere eseguito”*.

In virtù della sopracitata previsione l'Ufficio Contratti e tutti i soggetti che stipulano in seno all'Amministrazione a qualunque titolo contratti pubblici dovranno attenersi a tale orientamento prevedendo nei relativi bandi di gara ed avvisi, tra le condizioni ostative alla partecipazione, la violazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16 –ter del d.lgs. 165/2001.

In particolare occorre prevedere l'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, una apposita clausola che impedisca la partecipazione (condizione soggettiva) ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Occorre, altresì, inserire in tutti i contratti di appalto la seguente clausola: *“ Ai sensi dell'art. 53, comma 16 –ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica*

amministrazione nei propri confronti e si obbliga a non attribuirne durante l'esecuzione dello stesso”.

Analogamente l'Ufficio Acquisizione Risorse Umane dovrà inserire in tutti i contratti di assunzione del personale una apposita clausola che prevede il divieto in capo al dipendente di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente stesso.

La violazione delle suindicate previsioni comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti in violazione di tale divieto, e viene altresì, individuata un'ipotesi di incapacità negoziale nei confronti della p.a. per tre anni in capo ai privati che hanno concluso tali contratti o attribuito gli incarichi in questione.

Ulteriori misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione riguardanti tutto il personale

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art.1 comma 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

1. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
2. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
3. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Il personale dipendente che viene sottoposto a indagini e/o procedimenti penali e/o procedimenti disciplinari per i reati di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, deve essere trasferito dalla Unità Organizzativa di appartenenza entro e non oltre giorni sette dalla formale acquisizione della notizia relativa all'avvio e/o pendenza delle indagini da parte della competente Procura della Repubblica.

Il personale dipendente che viene sottoposto ad indagini e/o procedimenti penali per reati diversi da quelli di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale potrà essere trasferito ad altra struttura e/o Unità Organizzativa previa valutazione che sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione e dal Capo Area circa la natura, tipologia del reato e la sua connessione e/o interferenza con le funzioni in atto espletate dal dipendente medesimo.

A tutti i dipendenti a qualunque titolo in servizio presso il Comune di Palermo, anche facenti parte del bacino del precariato, è sottoposto, con cadenza temporale annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati, mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00:

- i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
- la partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- i conflitti di interessi, se del caso anche potenziali dei dipendenti e riferibili ad eventuali attività professionali o economiche svolte dalle persone con loro conviventi, dagli ascendenti e dai discendenti e dai parenti e gli affini entro il secondo grado;
- eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy.

Sarà cura del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012.

I questionari compilati dai Dirigenti sono trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini della relativa attività di valutazione.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

A tutto il personale del Comune di Palermo, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, nonché agli esperti e collaboratori esterni a qualunque titolo incaricati, si applica il **“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”**, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012. Il codice si applica, altresì, alle ditte fornitrici di beni, servizi e lavori.

A tutto il personale del Comune di Palermo, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, nonché agli esperti e collaboratori esterni a qualunque titolo incaricati, si applica, altresì, il **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palermo** approvato con deliberazione di Giunta comunale **n. 39 del 27/03/2014**.

Alla stregua dell'art. 4, comma 5, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palermo", per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 150,00, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.

I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono messi a disposizione dell'Amministrazione per le valutazioni di competenza.

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza temporale annuale, sono tenuti a prendere visione dei contenuti del Piano di Prevenzione dei fenomeni corruttivi la cui consultazione può essere effettuata sul sito on-line del Comune di Palermo Sez. Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali e/o Altri Contenuti-Prevenzione della corruzione.

In relazione ai contenuti della direttiva recante il n. 6/2013 emanata dalla CIVIT (A.N.A.C) in data 17.01.2013 ed avente ad oggetto: "*Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013*" l'attuazione sotto il profilo organizzativo delle misure di prevenzione di cui al presente Piano costituisce, in aggiunta agli ordinari obiettivi operativi e comportamentali assegnati ai dirigenti, ulteriore obiettivo operativo che sarà oggetto di valutazione ai fini del sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale.

Quanto precede nell'ottica di promuovere un ciclo della performance dei dirigenti e dei dipendenti del Comune di Palermo "**integrato**" che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all'adozione del presente Piano di prevenzione dei fenomeni corruttivi, all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto della corruzione in esso previste.

L'Organismo Indipendente di Valutazione dovrà tenere conto del grado di raggiungimento delle misure previste nel presente Piano.

Tutela del dipendente che segnala illeciti

In conformità alle puntuali previsioni contenute in seno alla Legge 30 novembre 2017 n.179 recante "**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**", il dipendente che riferisce al proprio Dirigente condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le segnalazioni saranno valutate preliminarmente dal Capo Area e/o Dirigente di Servizio destinatario della segnalazione e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al Dirigente di Servizio e/o al Capo Area nel quale presta servizio il/i dipendenti coinvolti.

Il Dirigente di Servizio e/o il Capo Area procederà con le modalità infra descritte. In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia (o possa essere) fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

È onere dell'ufficio procedente trovare fonti di prova diverse da quelle della segnalazione e solo in caso di impossibilità o di particolare motivata difficoltà, la contestazione potrà essere fondata sulla denuncia del segnalante.

Le segnalazioni potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 2017 n.179 *“Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”*. (articolo 1 comma 3 L.n.179/2017).

Al fine di agevolare lo strumento della segnalazione quale metodo per favorire l'emersione degli eventuali fenomeni corruttivi in seno alle strutture organizzative dell'Amministrazione, è stata, altresì, attuata e resa operativa, mediante l'attività di supporto della Società a partecipazione comunale SISPI S.p.A., una procedura informatizzata che consente a ciascun dipendente comunale di effettuare puntuali segnalazioni circa l'esistenza di fenomeni di corruzione, di fatti illeciti, di fatti di *mala gestio* e irregolarità di cui si sia avuta conoscenza e ciò, nell'assoluto rispetto delle condizioni di tutela e di sicurezza concernenti le generalità anagrafiche del soggetto segnalante e/o di ogni altro elemento che possa ricondurre al suo riconoscimento.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche della procedura informatizzata di che trattasi:

- la procedura è accessibile da parte del dipendente che intenda effettuare una segnalazione in ambiente GESEPA – Gestione Servizi, mediante inserimento di username e password già in dotazione a ciascun dipendente e/o da assegnare a richiesta da parte della Sispi S.p.A. per coloro che ne fossero provvisti;
- l'accesso potrà essere effettuato dal Menù generale- Sottovoce Whistleblowing- Segnalazioni – link *“Invia una segnalazione”*;
- la procedura in via automatica genera la trasformazione delle generalità del soggetto segnalante in un codice alfanumerico la cui decriptazione può essere effettuata esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione cui la segnalazione è indirizzata ove ci si avvalga della presente procedura informatizzata;
- l'archivio delle segnalazioni sarà accessibile esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il dipendente segnalante riceverà un messaggio in seno al quale verrà confermata la criptazione dei dati attinenti alle proprie generalità anagrafiche;
- l'eventuale accesso per attività di gestione e manutenzione tecnica-operativa ai dati in oggetto, registrati in forma criptata, sarà svolto esclusivamente dai soggetti individuati quali Amministratori di sistema appositamente nominati dalla partecipata Sispi S.p.A., nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento

U.E.2016/679, nonché coerentemente con quanto disposto dal Provvedimento emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali il 27/11/2009. L'eventuale estrazione di dati in forma decriptata potrà essere effettuata solo dall'Amministratore di sistema su esplicita e formale richiesta/consenso da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

- L'amministratore di sistema è, altresì, vincolato al rispetto del segreto d'ufficio nonché all'obbligo di denuncia alla competente autorità nel caso di violazione del segreto.

Resta, comunque salva la possibilità, per ciascun dipendente, di utilizzare i canali alternativi di segnalazione (e-mail, posta ordinaria, posta riservata, colloqui).

Si tratta più precisamente delle seguenti ulteriori modalità di segnalazione consistenti in:

- a) inoltro di note ed informative al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato attivato appositamente dall'Amministrazione: segnalazionianticorruzione@comune.palermo.it;
- b) inoltro di note ed informative a mezzo del servizio postale universale o tramite posta interna;
- c) dichiarazione scritta da parte del soggetto segnalante rilasciata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne eventuali segnalazioni che dovessero riguardare le attività di qualunque genere ascrivibili a qualsiasi titolo alle piattaforme ricomprese nel PON METRO della Città Metropolitana di Palermo, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a trasmettere le medesime al Responsabile dell'Organismo Intermedio ai fini della successiva veicolazione e formale informativa ai competenti organismi dell'Autorità di Gestione.

Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti, esperti, collaboratori esterni, consulenti e dirigenti a contratto devono, nei loro rapporti esterni con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'Amministrazione comunale rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposte alla corruzione devono astenersi da quelle attività contemplate in seno all'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

La disposizione in parola stabilisce che:

Art. 6-bis (Conflitto di interessi) *(introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)*:

1. *Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente, esperto, collaboratore esterno, consulente e dirigente a contratto e soggetti, persone

fisiche o giuridiche, in cui siano coinvolti interessi che possano risultare di pregiudizio per il Comune di Palermo.

A tal uopo si ritiene opportuno richiamare gli infradescritti articoli di seguito specificati contenuti nel D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”:

Art. 5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.

Da ultimo, per l'effetto dell'emanazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" il Legislatore, con specifico riferimento alla materia dei contratti ha provveduto a definire in maniera puntuale la nozione di conflitto di interesse mediante la previsione contenuta all'art. 42 del medesimo decreto rubricato (Conflitto di interesse) che testualmente recita:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.


Nell'ottica di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse regolanti la materia dei contratti il Responsabile della prevenzione ha emanato le direttive di seguito sottoelencate:

- 1) nota prot. n. 173974 del 04.03.2015 avente ad oggetto "Legge 6 novembre 2012 n. 190. Direttiva in materia di conflitto di interessi";
- 2) nota prot. n. 706129 del 16.09.2015 avente ad oggetto "Legge 6 novembre 2012 n. 190. Direttiva in materia di conflitto di interessi - Integrazione direttiva prot. n. 173974 del 04.03.2015".

Il Dirigente dell'Ufficio Acquisizione Risorse Umane procederà con cadenza temporale annuale e comunque entro e non oltre la data del 31.12. di ciascun anno ad effettuare l'attività di revisione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palermo previo raccordo e concertazione con il responsabile della prevenzione della corruzione.

Il predetto Dirigente dell'Ufficio Acquisizione Risorse Umane nella fase preliminare della revisione attiverà le idonee iniziative di consultazione pubblica al fine di pervenire ad un diretto coinvolgimento degli stakeholders, nonché procederà ad attivare anche modalità di consultazione tra i portatori di interesse in seno all'Amministrazione.

In ogni caso i conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio Dirigente e al Responsabile Anticorruzione.



Il presente piano di prevenzione dei fenomeni corruttivi persegue, altresì, la finalità di pervenire all'individuazione di ulteriori aree di attività, procedimenti e/o processi di lavoro ritenute maggiormente esposte al verificarsi di fenomeni corruttivi, in aggiunta a quelle già classificate come tali dal legislatore in seno alla legge n.190/2012, prevedendo e rendendo operative, al contempo, concrete misure di prevenzione elaborate in relazione ai rischi specifici che connotano sotto il profilo della potenziale verifica di fatti corruttivi i singoli procedimenti amministrativi e i processi di lavoro.

La legge n.190/2012, prevede, infatti, che il piano anticorruzione debba individuare le attività, tra cui quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16 comma 1 bis lettera L ter- del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Il decreto legislativo n.165/2001 prevede, altresì, che i dirigenti provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (articolo 16 comma 1 bis lettera L quater).

Le aree già classificate dal legislatore (art.1 comma 16) quali aree particolarmente esposte al rischio di fenomeni corruttivi sono le seguenti:

- a) procedimenti di concessione e autorizzazione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e succ. modif. e integr. di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56.
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

In seno alla Determinazione emanata dall' ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 riguardante l'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione sono state fornite, altresì, indicazioni finalizzate all'effettuazione dell' analisi, ponderazione e trattamento del rischio dei fenomeni corruttivi anche con riferimento alle cosiddette **Aree Generali** individuate nelle seguenti: area dei contratti pubblici, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso, nonché *quelle relative al governo del territorio espressamente citate nel P.N.A. il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.*

Nell'ottica di progettare e definire un sistema di prevenzione idoneo a presidiare e fronteggiare adeguatamente il rischio di fenomeni corruttivi, è stata elaborata e posta in essere dal Responsabile Anticorruzione una peculiare ed approfondita metodologia che tiene conto della struttura e del contesto organizzativo dell'Ente, in modo tale da adeguare, nel complesso, il sistema di prevenzione di cui sopra, alle caratteristiche ed alle peculiarità di ciascuna singola struttura organizzativa facente parte dell'organigramma comunale.

La metodologia di che trattasi, che di seguito viene illustrata, attua in via prioritaria, altresì, le linee strategiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di corruzione, che sono state sviluppate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alla emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione e può essere sintetizzata nella necessità di porre in essere concrete azioni finalizzate a:

- a) far emergere quanto più possibile fenomeni corruttivi in atto o potenzialmente verificabili;
- b) far diminuire quanto più possibile le occasioni favorevoli allo svilupparsi di fenomeni corruttivi;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- d) realizzare, a livello organizzativo, un processo dinamico in cui il rischio di fenomeni corruttivi sia costantemente tenuto sotto controllo, al fine di individuarne i possibili scenari e le conseguenti variabili di contesto, in rapporto allo svolgimento ed all'evoluzione dell'attività amministrativa.

La metodologia di cui sopra si compone delle seguenti fasi già espletate preliminarmente alla redazione del presente Piano e di cui si illustrano gli esiti:

Attività preliminare di analisi del contesto esterno

Al fine di meglio inquadrare le logiche e le dinamiche sottese all'applicazione della metodologia di analisi, ponderazione e trattamento del rischio, si illustrano alcuni dati riguardanti l'analisi del **contesto socio economico** in cui si trova ad operare l'Ente Comune di Palermo.

Preliminarmente, devesi osservare che risulta necessario effettuare una doverosa delimitazione del contesto esterno oggetto di analisi, non senza trascurare il dato strutturale di partenza che è costituito dal riferimento all'attuale situazione socio economica della Regione Sicilia, quale contesto generale entro il quale si delineano e si sviluppano le dinamiche economiche e produttive, sociali e occupazionali del territorio del Comune di Palermo.

Lo scenario regionale

L'analisi della situazione economica della Sicilia effettuata dalla Banca d'Italia⁴ mette in luce il perdurare di una moderata fase di ripresa dell'attività produttiva per tutto il 2017 e per i primi sei mesi del 2018. La ripresa ha interessato i maggiori settori produttivi, ad esclusione delle costruzioni. Sono cresciuti sia i consumi delle famiglie che le esportazioni. Nel 2017 è aumentata anche l'occupazione, anche se rimane un ampio divario rispetto ai livelli occupazionali pre-crisi.

Le imprese

L'analisi dell'andamento delle imprese nel 2017 per settore economico mostra una diminuzione del 3,5% del valore aggiunto a prezzi costanti del settore primario (agricoltura). I dati sulla produzione agricola dell'Istat segnalano una riduzione di ortaggi, tuberi e coltivazioni arboree e un incremento della produzione cerealicola; una diminuzione della produzione di vino e un aumento della produzione di olio (anche se con percentuali di crescita inferiori alla media nazionale).

L'industria in senso stretto è invece cresciuta dell'1,9%, valore allineato alla media delle regioni del Mezzogiorno. Il settore delle costruzioni, dopo aver perso il 2,3% nel 2016, nel 2017 è rimasto sostanzialmente invariato, con una diminuzione delle ore lavorate dell'1,3%.

I servizi privati non finanziari hanno confermato la fase espansiva intrapresa nel 2015, e sono cresciuti dell'1,3%. Si segnala un incremento del 7% delle presenze turistiche nella regione e un incremento del 9,5% del traffico passeggeri negli aeroporti regionali.

Nel 2017 è tornato a crescere il numero complessivo di imprese attive (+0,8% rispetto al 2016), interrompendo un trend negativo che perdurava dal 2009. In particolare, sono cresciute dello 0,9% le imprese attive agricole e dello 0,2% le imprese dell'industria in senso stretto, mentre sono rimaste sostanzialmente stabili le imprese del settore delle costruzioni (-0,1%) e sono diminuite dello 0,4% le imprese del commercio; sono cresciute sensibilmente le imprese di servizi di alloggio e ristorazione (+4,3%), le imprese finanziarie e di servizi alle imprese (+2,4%) e quelle dei servizi di trasporto e magazzinaggio (+1,5%).

Il mercato del lavoro

Nel 2017 il mercato del lavoro regionale ha manifestato segnali positivi: il numero di occupati è cresciuto dell'1,1%, valore allineato a quello registrato nel Mezzogiorno e nell'intero Paese, e il tasso di occupazione è cresciuto dal 40,1% al 40,6%. Il livello occupazionale è però ancora ben distante dai valori che si registravano prima della crisi iniziata nel 2008, mentre a livello nazionale il numero di occupati è ormai prossimo al livello pre-crisi. Più in particolare, gli occupati sono aumentati del 10,4% nel settore agricolo e del 5,7% nell'industria in senso stretto, mentre sono diminuiti dell'8,2% nel settore delle costruzioni. In aumento gli occupati anche nel terziario (+0,4%).

⁴ Banca d'Italia, Economie regionali, L'economia della Sicilia (www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali)

Il numero di persone in cerca di occupazione è diminuito del 2,4%, facendo scendere il tasso di disoccupazione dal 22,1% al 21,5% (valore comunque quasi doppio rispetto a quello medio nazionale dell'11,2%).

Le famiglie

Secondo le ultime stime di Prometeia, riferite al 2017, il reddito disponibile delle famiglie è pari a circa 13 mila Euro pro-capite, sostanzialmente agli stessi livelli del 2016. In aumento, per il terzo anno consecutivo, il livello dei consumi.


Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istat, riferiti al 2016, in Sicilia la percentuale di persone a rischio di povertà è pari al 41,8%, sostanzialmente stabile rispetto al 2012, ma più che doppia rispetto al valore medio nazionale. Sempre rispetto al 2012, è aumentata la percentuale di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro (si è passati dal 19,1% al 26,6%).

Palermo: le tendenze demografiche, economiche e sociali

Ai fini di una completa descrizione delle condizioni esterne relative alla Città di Palermo, vengono approfondite le caratteristiche generali della popolazione, dell'economia del territorio e le caratteristiche sociali, facendo riferimento ai principali risultati dei Censimenti generali della popolazione, delle rilevazioni demografiche, della rilevazione continua sulle forze di lavoro, e più in generale a dati e informazioni a livello comunale prodotti nell'ambito della statistica ufficiale⁵.

Il territorio

Il Comune di Palermo, con un'estensione territoriale di 160,59 Km², confina, spostandosi in senso orario da Est verso Ovest, con i Comuni di Ficarazzi, Villabate, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Altofonte, Monreale, Torretta e Isola delle Femmine.



I confini di Palermo

Il Consiglio Comunale, con delibera n° 420 del 21 dicembre 1976, aveva ripartito il territorio comunale in 55 unità di primo livello, corrispondenti a zone socio-urbanistiche ben distinte del tessuto urbano. Nella stessa occasione, le 55 unità di primo livello erano state raggruppate in 25 quartieri, e tale ripartizione è rimasta in vigore fino alla metà degli anni '90, quando, con le delibere n° 300 del 6 dicembre 1995 e n° 140 del 9 luglio 1997, il Consiglio Comunale ha adottato una nuova ripartizione del territorio in otto Circoscrizioni.

In generale, con l'eccezione del quartiere Oreto Stazione, che è stato ripartito fra due circoscrizioni, le otto Circoscrizioni, ottenute da una diversa aggregazione delle originarie

55 unità di primo livello, risultano dall'unione di due o più dei 25 quartieri.


In particolare, la I circoscrizione, che si identifica con il centro storico di Palermo, assorbe i quartieri Tribunali-Castellamare e Palazzo Reale-Monte di Pietà.

A Sud della città troviamo la II circoscrizione, che assorbe i quartieri Brancaccio-Ciaculli, Settecannoli e parte di Oreto Stazione (Corso dei Mille/S.Erasmo), e la III Circoscrizione, che comprende i quartieri Villagrazia Falsomiele e la parte rimanente di Oreto Stazione (Oreto/Perez e Oreto/Guadagna).

⁵ Fonte: Settore Sviluppo Strategico, Ufficio Statistica

A Ovest la IV circoscrizione, che comprende i quartieri Cuba-Calatafimi, S. Rosalia-Montegrappa, Altarello, Mezzomonreale-Villa Tasca e Boccadifalco; e la V, che comprende i quartieri Zisa, Uditore-Passo di Rigano, Borgo Nuovo, Noce.

La zona Nord è suddivisa fra la VI circoscrizione che assorbe i quartieri S.Giovanni Apostolo e Resuttana-San Lorenzo, la VII con i quartieri Arenella-Vergine Maria, Pallavicino, Tommaso Natale-Sferracavallo e Partanna-Mondello e infine, la VIII che assorbe i quartieri Politeama, Libertà, Montepellegrino e Malaspina-Palagonia.



Le otto Circoscrizioni

Le prime elezioni dei Consigli Circoscrizionali si sono svolte il 29 Novembre 1997, dando il via al decentramento amministrativo nelle nuove otto “Municipalità”.


Palermo ai Censimenti 2011

La popolazione residente

Al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, a Palermo sono state censite 657.561 persone, di cui 313.171 maschi, pari al 47,6% del totale, e 344.390 femmine, pari al 52,4% del totale.

Rispetto al Censimento del 2001, si è registrata una diminuzione di 29.161 abitanti, pari al 4,2%.

Questi dati confermano il trend decrescente della popolazione a Palermo che si registra già da diversi anni. Osservando i dati riferiti ai censimenti passati, si può notare come il picco sia stato raggiunto nel 1981, con quasi 702 mila persone residenti, che 10 anni dopo si sono ridotte a quasi 699 mila unità, per poi flettere a 686.722 residenti nel 2001 e – infine – a 657.561 residenti nel 2011.



Popolazione residente ai Censimenti (1861-2011)

Il calo di popolazione non ha però interessato tutte le otto Circoscrizioni allo stesso modo: due Circoscrizioni, la I e la VII, sono cresciute, mentre le rimanenti sei sono diminuite in misura differenziata, con percentuali che vanno dal 2,1% della II, al 6,9% della IV.


Analizzando i risultati per classe di età, è interessante notare come a Palermo la diminuzione del numero di abitanti abbia colpito le fasce più giovani di età, fino ai 44 anni, mentre nelle fasce di età più alte si è registrato un incremento rispetto al 2001.

Più in particolare, i bambini e i ragazzi, di età compresa fra 0 e 14 anni, sono diminuiti di 22.067 unità, passando da 120.106 a 98.039; i giovani, di età compresa fra i 15 e i 29 anni, sono diminuiti di 26.323 unità, passando da 148.623 a 122.300; i giovani adulti, di età compresa fra i 30 e i 44 anni, sono diminuiti di 13.860 unità, passando da 152.488 a 138.628; gli adulti, di età compresa fra i 45 e i 64 anni di età, sono aumentati di 17.145 unità, passando da 164.480 a 181.625; gli anziani, di età pari o superiore ai 65 anni, sono aumentati di 15.944 unità, passando da 101.025 a 116.969.

In generale, il quadro che emerge dal Censimento 2011 delinea una popolazione più anziana rispetto a quella censita nel 2001.

Il grado di istruzione

A Palermo, alla data del censimento (9 ottobre 2011), le persone in possesso di un titolo di studio sono 559.542, pari al 90,3% della popolazione residente di 6 anni e più, mentre le persone prive di titolo di studio sono 60.255, pari al 9,7%.



Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione al 15° Censimento generale della popolazione

In particolare, le persone con titoli universitari sono 76.353, pari al 12,3% della popolazione residente di 6 anni e più; le persone in possesso di diploma terziario del vecchio ordinamento e diplomi A.F.A.M.⁶ sono 2.814 (0,5%); le persone in possesso di diploma di scuola secondaria superiore sono 173.344 (28%); le persone in possesso di licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale sono 186.404 (30,1%); le persone in possesso di licenza di scuola elementare sono 120.627 (19,5%), gli alfabeti privi di titolo di studio sono 49.956 (8,1%), e gli analfabeti sono 10.299 (1,7%).

Fra le persone non fornite di titolo di studio, il 25,5% degli alfabeti, pari a 12.727 unità, e il 58,3% degli analfabeti, pari a 6.004 unità, sono in età da 65 anni in poi.

⁶ Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Nel decennio compreso fra il censimento 2001 e il censimento 2011 è decisamente migliorato il livello di istruzione delle persone residenti a Palermo. Sono aumentate, infatti, sia in termini assoluti che di incidenza percentuale, le persone in possesso dei titoli di studio più elevati, mentre diminuiscono le persone in possesso della licenza di scuola elementare o prive di titolo di studio.

La condizione professionale o non professionale

Al 9 ottobre 2011 a Palermo sono state censite 559.522 persone di 15 anni e più, di cui 263.058 maschi e 296.464 femmine.

Le persone in condizione professionale, ovvero appartenenti alle forze di lavoro, aggregato costituito dalla somma di occupati e persone in cerca di occupazione, sono 258.473, pari al 46,2% della popolazione residente di 15 anni e più.

Le persone in condizione non professionale, ovvero appartenenti alle non forze di lavoro, aggregato costituito dalla somma di studenti, casalinghe/i, percettori di pensione per attività lavorativa precedente o di redditi da capitale e persone in altra condizione, sono invece 301.049, pari al 53,8% della popolazione residente di 15 anni e più.

Tra le forze di lavoro, gli occupati sono 193.800, pari al 34,6% della popolazione residente di 15 anni e più, mentre le persone in cerca di occupazione sono 64.673, pari all'11,6%.

Tra le persone in condizione non professionale, gli studenti sono 47.569, pari all'8,5% della popolazione residente di 15 anni e più, le casalinghe (o i casalinghi) 101.690, pari al 18,2%, i percettori di pensione per attività lavorativa precedente o di redditi da capitale 103.830, pari al 18,6%, e le persone in altra condizione 47.960, pari all'8,6%.

Rispetto al Censimento 2001, gli occupati sono cresciuti di 10.811 unità, le persone in cerca di occupazione sono diminuite di 11.536 unità, gli studenti sono diminuiti di 1.277 unità, le casalinghe e i casalinghi sono diminuiti di 18.943 unità, i percettori di pensione per attività lavorativa precedente o di redditi da capitale sono aumentati di 32.152 unità, e le persone in altra condizione sono diminuite di 18.301 unità.

La disponibilità dei dati sulla condizione professionale e non professionale consente di elaborare alcuni utili indicatori statistici, che contribuiscono ad approfondire l'analisi del mercato del lavoro della Città di Palermo, come rilevato al 15° Censimento generale della popolazione:

- il tasso di attività⁷;
- il tasso di occupazione⁸;
- il tasso di disoccupazione⁹;
- il tasso di disoccupazione giovanile¹⁰.

Il tasso di attività

Il tasso di attività rilevato a Palermo è pari al 46,2%, in leggera crescita rispetto al 45,7% rilevato in occasione del Censimento 2001.

⁷ Il tasso di attività è pari al rapporto percentuale fra la popolazione di 15 anni e più appartenente alle forze di lavoro e il totale della popolazione della stessa classe di età. Viene utilizzato per misurare il livello di partecipazione al mercato del lavoro (sia come occupati che come in cerca di occupazione) di una popolazione.

⁸ Il tasso di occupazione è pari al rapporto percentuale fra la popolazione di 15 anni e più occupata e il totale della popolazione della stessa classe di età. Indica la percentuale di popolazione in età lavorativa che risulta occupata.

⁹ Il tasso di disoccupazione è pari al rapporto percentuale fra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e le forze di lavoro della stessa classe di età. Indica la percentuale di popolazione attiva (appartenente, cioè, alle forze di lavoro) che è alla ricerca di un lavoro.

¹⁰ Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al rapporto percentuale fra i giovani della classe di età 15-24 anni in cerca di occupazione e le forze di lavoro della stessa classe di età.

L'analisi per genere mette in luce una significativa differenza fra i due sessi: fra gli uomini, il tasso di attività è pari al 57,8%, mentre fra le donne è pari al 35,9%.

Rispetto al Censimento 2001, il tasso di attività maschile è diminuito di 1,8 punti percentuali, mentre il tasso di attività femminile è cresciuto di 2,5 punti percentuali.

Il tasso di occupazione

Il tasso di occupazione è risultato, al Censimento 2011, pari al 34,6%, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al 32,3% rilevato al Censimento 2001.

Anche in questo caso l'analisi per genere rileva forti differenze fra i due sessi: il tasso di occupazione maschile è pari al 45%, mentre quello femminile è solo di poco superiore alla metà, 25,5%.

Rispetto al Censimento 2001, peraltro, il divario fra i due sessi si è ridotto: il tasso di occupazione maschile è cresciuto soltanto di 0,6 punti percentuali, mentre quello femminile è cresciuto di 4 punti percentuali.

Il tasso di disoccupazione

Il tasso di disoccupazione è risultato pari al 25%, in diminuzione di 4,4 punti percentuali rispetto al 29,4% rilevato nel 2001.

Il tasso di disoccupazione è più elevato fra le donne: il tasso maschile è pari al 22,1%, mentre quello femminile sale fino al 29,1%.

Rispetto al Censimento precedente, il tasso di disoccupazione è diminuito sia per gli uomini che per le donne: il tasso maschile è diminuito di 3,3 punti percentuali rispetto al 25,4% del 2001, mentre il tasso femminile è diminuito di 6,6 punti percentuali rispetto al 35,7% del 2001.

Il tasso di disoccupazione giovanile

Il tasso di disoccupazione giovanile è risultato a Palermo, al Censimento 2011, pari al 64,4%, un valore drammaticamente elevato nonostante la diminuzione di 6,5 punti percentuali rispetto al 70,8% rilevato al Censimento 2001.

L'analisi per genere evidenzia anche in questo caso un risultato più sfavorevole per il sesso femminile: il tasso di disoccupazione giovanile maschile è pari al 61,8%, mentre quello femminile è pari al 67,7%.

Rispetto al Censimento precedente, il tasso maschile è diminuito di 5,4 punti percentuali rispetto al 67,2% del 2001, mentre quello femminile è diminuito di 7,5 punti percentuali rispetto al 75,2% del 2001.

Gli spostamenti pendolari

Fra i risultati del 15° Censimento generale della popolazione diffusi dall'Istat, vi sono anche quelli relativi agli spostamenti pendolari, ovvero gli spostamenti effettuati quotidianamente per motivi di studio o di lavoro. Ciò consente di approfondire l'analisi del fenomeno del pendolarismo¹¹ a Palermo alla data del Censimento (9 ottobre 2011) indicando il luogo di origine/destinazione dei flussi pendolari in entrata e in uscita.

¹¹ Secondo la terminologia utilizzata dall'Istat, per movimenti pendolari devono intendersi tutti gli spostamenti per motivi di studio o di lavoro tra un luogo di partenza (l'alloggio di dimora abituale) e un luogo di arrivo (il luogo di studio o di lavoro), compresi quelli che si svolgono all'interno dello stesso comune

Spostamenti pendolari in entrata

	studio	lavoro	totale	% su totale da altri Comuni
Stesso Comune	116622	151936	268558	
Provincia di Palermo	18767	34078	52846	88,87%
Provincia di Trapani	997	2127	3125	5,25%
Provincia di Agrigento	723	1303	2025	3,41%
Provincia di Messina	226	376	602	1,01%
Provincias di Caltanissetta	137	359	496	0,83%
Provincia di Enna	47	148	195	0,33%
Provincia di Catania	22	121	143	0,24%
Provincia di Siracusa	12	7	19	0,03%
Provincia di Ragusa	2	3	5	0,01%
Provincia di Reggio Calabria	1	6	7	0,01%
Provincia di Catanzaro	0	2	2	0,00%
Provincia di Napoli	0	1	1	0,00%
Provincia di Roma	0	0	0	0,00%
Provincia di Bologna	0	0	0	0,00%
Provincia di Milano	0	0	0	0,00%
Totale spostamenti pendolari in entrata da altri Comuni	20935	38531	59466	100,00%

Alla data del Censimento, le persone residenti a Palermo che si recano giornalmente al luogo di studio o di lavoro entro i confini comunali sono 268.558, di cui 116.622 per motivi di studio e 151.936 per motivi di lavoro. A queste si aggiungono altre 59.466 persone provenienti da altri comuni, di cui 20.935 per motivi di studio e 38.531 per motivi di lavoro.

Approfondendo l'analisi delle persone provenienti da altri comuni, emerge che 52.846 persone (pari all'88,9% del totale) provengono da altri comuni della provincia di Palermo, 3.125 (pari al 5,3%) da comuni della provincia di Trapani, 2.025 (pari al 3,4%) da comuni della provincia di Agrigento e 602 (pari all'1%) da comuni della provincia di Messina. Da sole, le province sopra indicate coprono il 98,5% del totale degli spostamenti pendolari in entrata. Approfondendo ulteriormente l'analisi, i primi cinque comuni della provincia di Palermo per numero di pendolari in entrata a Palermo sono Monreale (7.356 persone), Carini (5.135), Bagheria (4.895), Misilmeri (3.953) e Villabate (3.473).

Le persone residenti a Palermo che si spostano giornalmente per motivi di studio o di lavoro verso altri comuni sono 10.396, di cui 873 per motivi di studio e 9.523 per motivi di lavoro.

In particolare, 8.978 persone (pari all'86,4% del totale) si spostano verso altri comuni della provincia di Palermo, 697 (pari al 6,7%) verso comuni della provincia di Trapani e 144 (pari all'1,4%) verso comuni della provincia di Agrigento. Da sole, le province sopra indicate coprono il 94,5% del totale degli spostamenti pendolari in uscita. Approfondendo ulteriormente l'analisi, i primi cinque comuni della provincia di Palermo per numero di pendolari in uscita da Palermo sono Carini (1.991 persone), Bagheria (998), Monreale (919), Villabate (566) e Misilmeri (311).

Spostamenti pendolari in uscita

	studio	lavoro	totale	% su totale verso altri Comuni
Stesso Comune	116622	151936	268558	
Provincia di Palermo	730	8248	8978	86,36%
Provincia di Trapani	17	680	697	6,70%
Provincia di Agrigento	5	139	144	1,39%
Provincia di Messina	23	64	86	0,83%
Provincias di Caltanissetta	10	101	111	1,07%
Provincia di Enna	26	103	129	1,24%
Provincia di Catania	8	90	98	0,95%
Provincia di Siracusa	0	21	21	0,20%
Provincia di Ragusa	0	3	3	0,03%
Provincia di Reggio Calabria	0	11	11	0,11%
Provincia di Catanzaro	0	3	3	0,03%
Provincia di Napoli	0	5	5	0,05%
Provincia di Roma	25	25	50	0,48%
Provincia di Bologna	8	6	14	0,13%
Provincia di Milano	21	24	45	0,43%
Totale spostamenti pendolari in uscita verso altri Comuni	873	9523	10396	100,00%

Il sistema economico di Palermo al 9° Censimento Industria e Servizi

Il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit ha rilevato, al 31 dicembre 2011, 35.947 imprese, 50 istituzioni pubbliche e 2.420 istituzioni non profit con sede centrale a Palermo, che danno lavoro complessivamente a 170.102 addetti, di cui 115.875 nelle imprese, 46.188 nelle istituzioni pubbliche e 8.039 nelle istituzioni non profit.


Rispetto al Censimento 2001, si registra un incremento del 6,6% delle imprese, una diminuzione del 34,2% delle istituzioni pubbliche e un incremento del 16,3% delle istituzioni non profit.

Con riferimento agli addetti, quelli delle imprese sono cresciuti del 10,2%, quelli delle istituzioni pubbliche dello 0,9% e quelli delle istituzioni non profit del 13,6%.

Passando dalle sedi centrali alle unità locali, a Palermo sono state censite 38.118 unità locali delle imprese, con 126.833 addetti, 850 unità locali delle istituzioni pubbliche, con 54.246 addetti, e 2.775 unità locali delle istituzioni non profit, con 7.623 addetti.

Rispetto al Censimento 2001, le unità locali delle imprese sono cresciute del 6%, le unità locali delle istituzioni pubbliche del 9%, e le unità locali delle istituzioni non profit del 23,9%.

Con riferimento al numero di addetti, questi sono cresciuti nelle unità locali delle imprese (+13,7%) e nelle unità locali delle istituzioni non profit (+19,8%), mentre sono diminuiti nelle unità locali delle istituzioni pubbliche (-4,1%).



Variazioni percentuali di Unità locali e Addetti alle Unità locali di Imprese, Istituzioni Pubbliche e Istituzioni non profit rispetto al Censimento 2001

Le imprese

L'analisi per settore di attività economica evidenzia una distribuzione delle unità locali fortemente concentrata in pochi settori.

Il numero più elevato di unità locali, 13.009 (pari ad oltre un terzo del totale, il 34,1%) opera nel settore del commercio, e assorbe 32.170 addetti, pari al 25,4% del totale. Segue il settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, con 7.187 unità locali, pari al 18,9% del totale, e 11.154 addetti, pari all'8,8% del totale. Il settore della sanità e assistenza sociale conta 3.256 unità locali, pari all'8,5%, e 9.411 addetti, pari al 7,4%. Le attività manifatturiere contano 2.299 unità locali, pari al 6%, e 8.843 addetti, pari al 7%. Il settore delle costruzioni conta 2.137 unità locali, pari al 5,6%, e 8.031 addetti, pari al 6,3%. Il settore delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione conta 2.058 unità locali, pari al 5,4%, e 8.384 addetti, pari al 6,6%.

Questi primi sei settori assorbono il 78,6% delle unità locali, e il 61,5% degli addetti.

Con riferimento al numero di addetti per unità locale, il sistema produttivo della Città di Palermo si presenta estremamente parcellizzato: ben il 60,6% delle unità locali ha un solo addetto, il 13,1% 2 addetti, e il 12,7% da 3 a 5 addetti. Complessivamente, l'86,4% delle unità locali non supera i 5 addetti, percentuale che sale al 95,4% se consideriamo tutte le unità locali sotto i 10 addetti (comprese quelle senza addetti).

Per converso, è estremamente ridotto il numero di unità locali con molti addetti: soltanto il 4,6% delle unità locali ha 10 o più addetti, l'1,7% 20 o più addetti, e lo 0,3% 100 o più addetti. Le unità locali con più di 500 addetti sono complessivamente 15, di cui soltanto 2 superano i 1000 addetti.

Con riferimento alla forma giuridica, oltre i due terzi delle unità locali (il 67,3%) fanno riferimento a imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi (dato coerente con il 60,6% di unità locali con un solo addetto); le unità locali di società a responsabilità limitata sono il 16,6%, e poi a seguire società in accomandita semplice (6,1%), società in nome collettivo (4,3%), società per azioni e in accomandita per azioni (2,7%), società cooperative (escluse cooperative sociali) (1,8%), altre società di persone diverse da snc e sas (0,8%) e altre forme d'impresa (0,4%).

Le istituzioni pubbliche

Il 54,4% delle 850 unità locali delle Istituzioni pubbliche appartiene all'Amministrazione centrale dello Stato, e dà lavoro al 37,2% del totale degli addetti delle unità locali delle Istituzioni pubbliche, il 18,5% appartiene al Comune (15,9% degli addetti), l'8,5% alla Regione (12,5% degli addetti), il 4,8% al Servizio sanitario nazionale (21,1% degli addetti), l'1,1% alla Provincia (2,4% degli addetti) e il 12,8% ad altre Istituzioni pubbliche (10,9% degli addetti).


Le istituzioni non profit

Il 68,4% delle 2775 unità locali delle Istituzioni non profit ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta, e assorbe il 28,1% del totale degli addetti delle Istituzioni non profit, il 18,1% ha la forma di associazione riconosciuta, e assorbe il 22,4% degli addetti, il 6,3% società cooperativa sociale, e assorbe il 23,8% degli addetti, il 5,5% altra istituzione non profit, con il 21,5% degli addetti, e – infine – l'1,6% ha la forma di fondazione, e assorbe il 4,2% degli addetti.

La situazione demografica al 31 dicembre 2018

La popolazione residente a Palermo al 31 dicembre del 2018 è risultata pari a **663.401** abitanti.

Rispetto al 2017 si è registrata una diminuzione di 5.004 unità (-0,7%), determinata da un saldo naturale negativo per 1.060 unità e da un saldo migratorio e per altri motivi negativo per 3.944 unità.



Nati, morti, iscritti, cancellati, rettifiche post-censuarie

Rispetto al 15° Censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011, quando sono stati censiti 657.561 abitanti, la popolazione al 31 dicembre 2018 è più alta di 5.840 unità (+0,9%). Detto incremento è però interamente attribuibile alla revisione post-censuaria dell'anagrafe, che ha determinato nel 2013 un saldo positivo di 25.066 unità e nel 2014 un saldo positivo di 2.434 unità.

Con riferimento al movimento naturale della popolazione, nel corso del 2018 si sono registrati 5.636 nati, in diminuzione di 87 unità (-1,5%) rispetto al 2017. Il numero dei nati si conferma pertanto ai minimi degli ultimi 50 anni¹². Il numero dei decessi nel 2018 è stato pari a 6.696 unità, in diminuzione del 2,9% rispetto ai morti del 2017, quando – con 6.899 decessi – si era raggiunto il valore più elevato degli ultimi 50 anni.

Con riferimento al movimento migratorio (al netto delle iscrizioni e delle cancellazioni per altri motivi), si sono registrati 9.042 immigrati, in diminuzione dell'1,1% rispetto al 2017. Sul fronte delle cancellazioni, si sono registrati 12.411 emigrati, in aumento del 4,8% rispetto al 2017.

Gli stranieri al 31/12/2017


A Palermo, al 31 dicembre 2017, risultano iscritti in anagrafe 25.607 cittadini stranieri. Rispetto al 2016 il numero degli stranieri residenti è diminuito di 1.119 unità (-4,2%). Nel 2014, in conseguenza del completamento delle operazioni di revisione dell'archivio anagrafico sulla base dei risultati del 15° Censimento generale della popolazione, il numero di cittadini stranieri era diminuito del 15,2%. Erano infatti stati cancellati dall'anagrafe tutti i cittadini stranieri che non sono stati censiti

¹² Negli anni '60 si registravano oltre 13 mila nati l'anno, e ancora negli anni '80 il numero dei nati superava le 10 mila unità l'anno

nel 2011 e per i quali gli ulteriori accertamenti predisposti dal Servizio Anagrafe hanno dato esito negativo.

Se poi, per una completa valutazione del fenomeno, consideriamo anche i cittadini stranieri che negli anni hanno acquisito la cittadinanza italiana, la presenza straniera diventa più consistente: sommando gli stranieri residenti (25.607) e gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana (4.323), sfioriamo quota 30 mila (29.930).

L'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione è passata dal 3,3% del 2007, al 4% del 2010, al 4,5% del 2012 e del 2013. Nel 2014, a causa del ridimensionamento determinato dalla revisione anagrafica, l'incidenza è scesa al 3,8%, nei due anni successivi è risalita al 4% e nel 2017 è ritornata al 3,8%. A queste percentuali va poi aggiunta l'incidenza dei cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, pari allo 0,1% nel 2007 e cresciuta fino allo 0,6% nel 2017.




Stranieri residenti a Palermo (compresi gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana) dal 2007 al 2017

L'analisi per Paese di provenienza fa emergere che a Palermo vivono due consistenti comunità straniere, che da sole assorbono oltre un terzo del totale degli stranieri: i bengalesi (cittadini del Bangladesh) e i singalesi (cittadini dello Sri Lanka).

I primi al 31 dicembre erano 5.119, pari al 20,% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, anche se in diminuzione del 5,3% rispetto al 2016.

I singalesi al 31 dicembre 2017 erano 3.580, pari al 14% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, e anch'essi in diminuzione rispetto al 2016 (-7%).

Seguono, quindi, i rumeni, con 3.233 residenti (12,6% del totale degli stranieri), i ghanesi, con 2.719 residenti (10,6%), i filippini, con 1.782 residenti (7%), i tunisini, con 1.119 residenti (4,4%), i marocchini, con 1.117 residenti (4,4%), i cinesi, con 1.060 residenti (4,1%), i mauriziani, con 932 residenti (3,6%), e via via tutti gli altri Paesi, per un totale di 128 diverse cittadinanze.



Cittadini stranieri residenti a Palermo al 31/12/2017 per sesso e cittadinanza (prime venti comunità)

Un interessante sottoinsieme degli stranieri residenti a Palermo è costituito dagli stranieri minorenni, e all'interno di questi dai cosiddetti immigrati di seconda generazione, ovvero i cittadini minorenni nati in Italia da genitori stranieri, e quindi di cittadinanza straniera, in base alla vigente legislazione, che non prevede lo *ius soli*¹³.

A Palermo, su 4.997 stranieri minorenni, 3.863, pari al 77,3%, sono nati in Italia. Di questi, 3.663, pari al 73,3%, sono nati a Palermo.

L'analisi degli stranieri minorenni per cittadinanza evidenzia come il fenomeno interessi soprattutto le comunità storicamente più radicate e meglio integrate in città: ai primi posti troviamo Bangladesh, Sri Lanka, Ghana, Romania, Filippine, Cina, Tunisia e Marocco. Gli immigrati di seconda generazione di questi otto Paesi, da soli, rappresentano oltre l'80% del totale (82,3%).


Per l'analisi degli stranieri residenti per Circoscrizione sono stati presi in esame sia i cittadini con cittadinanza straniera che i cittadini stranieri che negli anni hanno acquisito la cittadinanza italiana, per un totale, come già visto nelle pagine precedenti, di 29.930 residenti.

Dall'analisi dei dati si rileva che la Circoscrizione con il maggior numero di cittadini di origine straniera è la Ottava, con 6.888 abitanti (pari al 23% del totale dei cittadini di origine straniera residenti a Palermo), seguita dalla Quinta, con 6.352 e dalla Prima, con 6.152. In queste tre Circoscrizioni vivono quasi i due terzi (64,8%) del totale dei cittadini di origine straniera residenti a Palermo.

Rapportando il numero dei cittadini di origine straniera al totale della popolazione residente, si rileva invece che la Circoscrizione con l'incidenza più elevata di stranieri è la Prima, con il 19,7% della popolazione con cittadinanza straniera, cui si aggiunge il 3,4% con cittadinanza italiana per acquisizione: complessivamente si arriva al 23,1%. In altre parole, quasi un cittadino su quattro è straniero. Seguono, a notevole distanza, l'Ottava Circoscrizione (4,9% di stranieri + 0,8% di italiani per acquisizione della cittadinanza) e la Quinta Circoscrizione (4,7% di stranieri + 0,9% di italiani

¹³ Lo *ius soli* è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Esso contrappone allo *ius sanguinis* che indica invece la trasmissione ai figli della cittadinanza del genitore.

per acquisizione della cittadinanza). La Circoscrizione con l'incidenza più bassa è la Sesta, con l'1,3% di stranieri e lo 0,3% di italiani per acquisizione della cittadinanza.



Incidenza % stranieri e italiani per acquisizione cittadinanza per Circoscrizione

Il mercato del lavoro nel 2017

A Palermo, secondo i risultati della rilevazione sulle Forze di lavoro dell'Istat, nel 2017 gli **occupati**, pari a 184 mila, sono aumentati dello 0,8% rispetto al 2016, quando erano 183 mila.

Rispetto al 2007, quando vi erano 211 mila occupati, si registra invece un calo del 12,9%, pari a 27 mila occupati in meno.

Il **tasso di occupazione**, pari al rapporto fra gli occupati (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2017 è risultato pari al 40,7%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al 2016, ma in diminuzione di ben 5,6 punti percentuali rispetto al 2007.

Nei dieci anni in esame, il tasso di occupazione è cresciuto fino al 2009, quando ha raggiunto il 47,3%, e poi ha invertito il trend ed è sceso fino al 40,1% nel 2016, valore più basso dell'intero decennio. Dal 2013 il tasso di occupazione sembra essersi stabilizzato poco sopra il 40%.

A fronte della sostanziale stabilità del numero degli occupati, nel 2017 a Palermo i **disoccupati** sono fortemente diminuiti, passando da 51 mila nel 2016 a 41 mila nel 2017, con un decremento del 20,5%. Si è così tornati, dopo i valori particolarmente elevati registrati nel 2015 e nel 2016, allo stesso valore già registrato nel 2013 e nel 2014.

Rispetto al 2007, quando i disoccupati erano 38 mila, si registra invece un incremento del 7,6%.

Il **tasso di disoccupazione**, pari al rapporto fra i disoccupati (15-64 anni) e la somma di occupati e disoccupati (15-64 anni), nel 2017 è risultato pari al 18,1%, in diminuzione di 3,8 punti percentuali rispetto al 2016, ma in aumento di 2,9 punti percentuali rispetto al 2007.

Nei dieci anni in esame, il tasso di disoccupazione, partito dal 15,2% del 2007, è inizialmente diminuito, fino a toccare il 14,1% nel 2011; negli anni successivi ha invece fatto registrare valori di

anno in anno sempre più elevati, fino a raggiungere il 21,9% nel 2016, valore più elevato di tutto il decennio, per poi ripiegare al 18,1% nel 2017

La **popolazione inattiva** (tecnicamente “non forze di lavoro”) a Palermo, nel 2017, è aumentata del 2,8%, passando da 215 mila a 221 mila. Tale incremento giustifica in buona parte la sensibile diminuzione dei disoccupati (10 mila in meno) a fronte di una crescita molto modesta degli occupati (mille unità soltanto)

Rispetto al 2007, quando ammontava a 204 mila unità, si registra invece un incremento dell'8,3%.

Il **tasso di inattività**, pari al rapporto fra la popolazione non appartenente alle forze di lavoro (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2017 è risultato pari al 50,1% in aumento di 1,7 punti percentuali rispetto al 2016, e di 4,7 punti percentuali rispetto al 2007.

Nei dieci anni in esame, il tasso di inattività ha fatto registrare nei primi quattro anni valori intorno al 45%, mentre negli anni successivi è balzato intorno al 50%.

I delitti denunciati nel 2017

A Palermo, nel 2017, sono stati denunciati complessivamente dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria 29.715 delitti, valore in sensibile diminuzione rispetto al 2016, quando i delitti denunciati erano stati 31.507 (-5,7%).

La diminuzione del 2017 conferma la tendenza registrata già a partire dal 2015, quando - dopo anni di continui aumenti - il numero dei delitti denunciati aveva mostrato la prima sensibile diminuzione. Rispetto al 2012, quando vi erano state in totale 36.948 denunce, si rileva una diminuzione del 19,6%.

Il tasso di delittuosità totale¹⁴, che nel 2012 era pari a 5.633,1 delitti ogni 100 mila abitanti, dopo aver raggiunto nel 2013 il livello di 5.760,1, nel 2015 è sceso a 5.133,3, nel 2016 a 4.674 e nel 2017 a 4.428 delitti ogni 100 mila abitanti.

Omicidi e tentati omicidi

Nel 2017 si sono registrati 5 omicidi volontari, uno in più rispetto al 2016 (+25%). Nell'arco temporale considerato (2012-2017), il numero di omicidi volontari è andato da un minimo di 4, registrato nel 2012 e nel 2016, ad un massimo di 10, registrato nel 2013.

Sono invece sensibilmente diminuiti i tentati omicidi, passati da 22 a 11 (-50%). Il numero di tentati omicidi del 2017 è il più basso di tutto il periodo considerato, mentre il numero più elevato è quello registrato nel 2016 (22 tentati omicidi).

Furti e rapine

I furti nel 2017 hanno confermato la tendenza a un forte rallentamento già registrata a partire dal 2015: rispetto al 2016 sono diminuiti del 10,4%, passando da 18.719 a 16.776. Rispetto al 2012, quando i furti erano stati 22.182, il dato del 2017 è più basso del 24,4%.

Le rapine in complesso, dopo il sensibile incremento fatto registrare nel 2012, quando hanno raggiunto quota 1.663, a partire dal 2013 hanno iniziato a seguire un trend decrescente, che le ha portato nel 2015 sotto quota 1.000. Nel 2017 si è rafforzata la tendenza alla diminuzione: si sono registrate infatti 693 rapine, il 29,6% in meno rispetto al 2016 e ben il 58,3% in meno rispetto al 2012.

Il confronto con le grandi città


Nel grafico che segue viene proposto il confronto del tasso di delittuosità totale del Comune di Palermo registrato nel 2017 con quelli relativi alle altre grandi città italiane. Per una corretta interpretazione dei dati, si deve tener conto della differente propensione a denunciare i delitti nei

¹⁴ Numero di delitti per 100.000 abitanti

diversi contesti geografici, fenomeno che assume maggiore rilevanza al diminuire della gravità del delitto subito.

A Palermo il tasso di delittuosità totale è risultato pari a 4.428 delitti ogni 100 mila abitanti, valore che pone anche nel 2017 il capoluogo siciliano come la città con il tasso di delittuosità più basso fra tutte le 12 grandi città italiane.

La città con il tasso di delittuosità totale più elevato è Milano, con un valore (10.908,2 delitti ogni 100 mila abitanti) più che doppio rispetto a Palermo, seguita da Bologna (9.974,9) e Firenze (8.885,9).



Tasso di delittuosità totale – confronto con le grandi città italiane

Analisi di contesto relativa all'evoluzione dei fenomeni corruttivi nel territorio di competenza dell'Ente comunale (Fonte: Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017).

Da un esame dei dati contenuti in seno alla relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale della Regione Sicilia, illustrata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, è emerso che nel corso dell'anno 2016 in seguito al verificarsi di vicende corruttive, intese nella più ampia accezione, sono state emesse 20 citazioni in giudizio, con una contestazione di danno pari a circa 3,3 milioni di euro.

In particolare, sono state emesse diverse citazioni a giudizio con le quali è stato contestato il danno all'immagine della pubblica amministrazione ed in particolare: la G.63266, relativa alla distrazione di fondi di una IPAB di Catania per oltre 1 milione di euro da parte del funzionario economo, mediante ricorso a false consulenze e inesistenti forniture; - la G.63518, avente ad oggetto il danno erariale cagionato all'INPS dall'illecita erogazione di assegni per il nucleo familiare, per un importo complessivo ingente, causato da plurime e reiterate gravi violazioni imputate al responsabile delle procedure informatiche di liquidazione; - la G.63686, con la quale è stato contestato al legale rappresentante di una ONLUS, che si occupa di assistenza a soggetti diversamente abili, un danno erariale di circa 600mila euro per avere illecitamente utilizzato per fini personali i fondi assegnati dall'Azienda sanitaria provinciale.

In seno alla precitata relazione viene riferito l'avvio di n. 91 istruttorie, prevalentemente per reati di corruzione, concussione, peculato e abuso d'ufficio, tra cui -oltre alle due fattispecie già accennate- quelle a carico di: - un dirigente medico di un'Azienda ospedaliera che, nonostante abbia riportato una condanna penale a 5 anni di reclusione in primo grado per concorso in truffa aggravata e abuso di ufficio, è stato mantenuto in servizio, in violazione di specifica prescrizione normativa d'inconferibilità dell'incarico dirigenziale; - alcuni responsabili di un grosso ente di formazione professionale di Messina, ai quali sono riferibili gravi irregolarità nella gestione dei fondi destinati alla formazione e al pagamento dei dipendenti; - un funzionario dell'INAIL di Trapani, responsabile delle procedure informatiche di risarcimento dei lavoratori coinvolti in incidenti sul lavoro, che si è appropriato di somme ingenti, creando false pratiche o alterando quelle avviate dai lavoratori, accreditando gli importi liquidati su propri conti correnti; - un infermiere che sottraeva dall'ospedale presso il quale prestava servizio farmaci e materiale sanitario che, secondo gli accertamenti effettuati nella parallela indagine penale, utilizzava in cliniche private presso le quali esercitava abusivamente la professione medica; - due ex componenti di un Consiglio provinciale indagati per concorso in truffa aggravata dall'aver cagionato all'Amministrazione provinciale un danno patrimoniale di rilievo, producendo documentazione falsa al fine di trarre illecitamente rimborsi non dovuti e altri vantaggi economici; - un dirigente di un'Azienda sanitaria provinciale, condannato in sede penale per concussione, per avere rallentato il rilascio di autorizzazioni e pareri igienico-sanitari ad un'impresa, al fine di ottenere dalla stessa l'assunzione del figlio.

Tra le indagini avviate, vengono inoltre citate con una valenza di particolare gravità n. 25 istruttorie riguardanti episodi di assenteismo, eventi sempre più percepiti dall'opinione pubblica come principale causa delle disfunzioni della pubblica amministrazione, anche per il considerevole clamore mediatico che ne deriva.

Hanno avuto molta eco mediatica le vicende che hanno interessato un cospicuo numero di dipendenti dei Comuni di Acireale (62), Milazzo (59), Villafrati (26), Furci Siculo (28, compreso un componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari), Pachino (6), del Libero Consorzio di Siracusa (29), dell'ASP di Ragusa (36) e nell'Ufficio regionale per i diritti dei detenuti (9), sulle quali è in corso l'acquisizione degli elementi necessari per definire le contestazioni di danno da formulare a carico degli impiegati infedeli.

Carattere di singolarità assume il caso riportato nella relazione in argomento relativamente ad un dipendente di una Città metropolitana, coinvolto in un incidente automobilistico mentre dalle timbrature risultava in servizio, licenziato con la procedura introdotta dal D. lgs n.116/2016 dopo che la moglie, ignara della falsa attestazione di presenza al lavoro, aveva tempestivamente comunicato all'Amministrazione l'incidente occorso al marito.

In relazione alle ipotesi di violazioni imputabili ai responsabili della gestione dei beni sequestrati alla mafia, affidata agli amministratori giudiziari, nel 2016 la Procura regionale ha contestato in via preliminare danni patrimoniali concernenti la regolarità della gestione dei patrimoni sottoposti a sequestro di prevenzione, con riferimento alla liquidazione e al pagamento dei compensi dei coadiutori e dei collaboratori dell'amministratore, posti a carico dell'erario in violazione della disciplina regolata dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 (c.d. codice antimafia).

Nella relazione del Procuratore Regionale viene, altresì, affrontata la tematica connessa all'allarmante crescita delle ipotesi d'illecita percezione di contributi pubblici, con conseguente dispersione d'ingenti risorse finanziarie.

A tal proposito è stato affermato che la mancata previsione di un sistema rigoroso di controllo sulla sussistenza dei presupposti per chiedere e ottenere il sostegno economico pubblico all'iniziativa imprenditoriale privata ha sinora favorito e accresciuto la persistenza di tali forme d'illegalità.

Infatti, tra le fattispecie di reato contro le finanze pubbliche sono assolutamente prevalenti l'indebita percezione di erogazione a danno dello Stato e la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 316-ter e 640-bis del codice penale).

La circostanza, poi, che il soggetto attivo della frode sia un privato, e non un amministratore o un dipendente pubblico, rende ancora più vulnerabile la pubblica amministrazione, incapace di adeguate misure di tutela e reazione in un ambito nel quale la fenomenologia criminosa assume spesso un ruolo determinante, soprattutto nelle frodi agricole, tenuto conto del grande apporto economico dell'Unione europea.

In particolare, con riguardo ai Fondi strutturali, per il Fondo europeo di sviluppo regionale è stato riscontrato il maggiore importo di spesa irregolare, pari a 95,5 milioni di euro, e per il Fondo sociale europeo elevatissime anomalie, per 71,3 milioni di euro.

Risulta alta, inoltre, la percentuale delle frodi agricole che, nell'arco temporale all'esame della Sezione, presenta un significativo incremento di circa l'80% rispetto all'intero territorio nazionale. Tra il 2015 e il 2016 la Sezione di controllo ha accertato un'altissima percentuale d'irregolarità imputabili alle gestioni regionali, registrando in Sicilia nei primi otto mesi del 2016 una spesa irregolare del 65,7% relativa ai fondi strutturali e del 34,3% relativa alla politica agricola.

Le modalità più frequenti di realizzazione delle truffe consistono in false dichiarazioni finalizzate a mascherare l'assenza di requisiti essenziali, finanziando così attività che non vengono parzialmente o totalmente realizzate.

Nelle frodi agricole è ricorrente il ricorso a contratti di affitto di terreni agricoli, stipulati tra imprenditori che richiedono i contributi comunitari e soggetti inesistenti (dei quali viene dichiarata spesso la titolarità di fondi di proprietà pubblica) o, molto spesso, deceduti già molti anni prima della sottoscrizione del contratto.

In molti casi, vengono registrati e prodotti all'AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura contratti di affitto con soggetti inconsapevoli, che a loro volta per gli stessi terreni presentano legittimamente all'Agenzia domanda per ottenere gli aiuti economici, disvelando così la truffa.

Altra ed ulteriore frontiera su cui indirizzare l'azione di prevenzione e contrasto alla perpetrazione di fenomeni di corruzione è rappresentata dal contesto degli abusi e degli sprechi

commessi in taluni ambiti istituzionali, che con suggestivo termine giornalistico sono definiti “costi della politica”.

Nella specifica materia, la relazione del Procuratore Regionale riporta una citazione (n.63521), a carico dei consiglieri comunali di un comune, responsabili dell’indebita percezione di gettoni di presenza per un importo complessivo di oltre 360 mila euro. Sono state, inoltre, avviate diverse istruttorie inerenti all’illegittima liquidazione d’indennità o di gettoni di presenza previsti per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute di Consiglio o alle commissioni consiliari.

Le irregolarità più frequenti, riscontrate in Comuni di medie dimensioni, hanno riguardato la falsa attestazione delle presenze dei consiglieri, il calcolo delle indennità erogate o la brevissima durata delle sedute e delle commissioni.

In un importante Comune della Provincia di Trapani, l’apertura dell’istruttoria è stata determinata sia dall’anomalo aumento dei gettoni di presenza spettante ai consiglieri da euro 95,00 (importo già maggiore del 25% rispetto a quello previsto) a euro 155,00 sia dall’illegittima liquidazione di gettoni a consiglieri comunali assenti. Risulta che dopo l’avvio delle indagini l’Amministrazione comunale, in autotutela, ha deliberato nel novembre 2016 la riduzione dell’importo spettante ai consiglieri nei limiti di legge, mentre, con riguardo alla seconda questione, ha disposto a carico dei consiglieri comunali interessati il recupero delle somme indebitamente erogate.

Nel medesimo Comune, l’attività della Procura ha anche riguardato un rilevante danno erariale conseguente all’illegittima nomina del capo della segreteria particolare del Sindaco.

Particolare attenzione è stata riservata ad alcune ipotesi di influenze esterne all’operato di alcune amministrazioni locali, nelle quali sono state riscontrate trascuratezza dei doveri d’ufficio e cattiva gestione della cosa pubblica, in un contesto permeato da insufficienti livelli di legalità, dal perseguimento di logiche clientelari e, in taluni casi, dall’ingerenza della criminalità organizzata. sfociante, talvolta, in procedure connotate da illegittimità plurime finalizzate a favorire esponenti mafiosi.

Un’attenzione particolare è stata dedicata nella relazione alla tematica del contrasto all’abusivismo edilizio, che ha confermato la persistenza di situazioni di diffusa illegalità, a causa di un sistema spesso inefficiente di verifica degli abusi.

Nella quasi totalità dei casi analizzati ci si trova in presenza, da un lato, di vicende concluse in sede penale con condanne definitive per reati edilizi e, dall’altro, di amministrazioni locali che non sono in possesso di misure adeguate per realizzare i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, privilegiando in concreto gli interessi degli autori degli illeciti ai quali è consentito, anche per molti anni, l’utilizzo gratuito di immobili abusivi non demoliti.

Partendo dall’approfondito accertamento svolto nel 2015 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, che aveva messo in luce un fenomeno di preoccupante proporzione, nello scorso anno è stata ampliata la portata dell’attività d’indagine, anche grazie a un rapporto sinergico assai significativo con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, da anni impegnata nella repressione di una diffusa inottemperanza alle ingiunzioni a demolire, che ha più volte segnalato la violazione da parte di molte Amministrazioni comunali delle regole di corretta gestione degli immobili acquisiti ope legis al patrimonio immobiliare comunale, una volta accertato l’inadempimento.

Le metodologie di indagine poste in essere anche per mezzo dell’attività investigativa espletata dalla Guardia di Finanza, hanno palesato un’organizzazione assolutamente inadeguata dei competenti uffici comunali e accertato interessanti profili di responsabilità per un danno erariale di circa 900mila euro, compendiate in una meticolosa informativa del 18 novembre 2016, nella quale le irregolarità imputabili sono approfondite sotto l’aspetto non soltanto dell’assenza di utilità economica derivante

dalla gestione del patrimonio immobiliare del Comune, ma anche del mancato introito della sanzione prevista dall'art.31 del d.p.r. n.380/2001 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, della mancata esazione dei tributi comunali connessi al possesso dell'immobile (in particolare, le tasse sui rifiuti e sui servizi indivisibili), del danno da disservizio determinato dal comportamento sostanzialmente inerte dei responsabili dei servizi comunali interessati.

Analisi di contesto relativa all'evoluzione dei fenomeni criminali ivi nel territorio di competenza dell'Ente comunale (Fonte: "Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore Nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e Antiterrorismo, nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1/07/2015 – 30/06/2016").

I risultati dell'analisi contenuta nella relazione sulle attività svolta dal Procuratore Nazionale e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo denotano una forte propensione dei sodalizi criminali a sviluppare attività criminali in contesti amministrativi ed imprenditoriali.

Le mafie e le associazioni criminose prediligono sempre più l'utilizzazione del metodo collusivo-corruttivo rispetto a metodi basati sulla esplicazione di azioni violente, con conseguenti fenomeni d'infiltrazione in vasti settori economici e delle pubbliche amministrazioni.

Mediante l'utilizzazione del metodo collusivo-corruttivo, le mafie si avvalgono sempre più della forza d'intimidazione e dell'assoggettamento, ma al fine di ottenere i risultati che si prefiggono di conseguire non usano direttamente la forza intimidatrice della violenza, ma quella di soggetti esperti ed addentrati nelle dinamiche di funzionamento dei meccanismi della pubblica amministrazione. Tali soggetti sono stati individuati nelle figure dei cosiddetti "*Pubblici Ufficiali a busta paga*".

La precitata relazione del procuratore Nazionale ha evidenziato infatti che "*il metodo corruttivo-collusivo, viene oramai utilizzato dai sodalizi in modo, addirittura prevalente su quello fondato sulla violenza e minaccia, circostanza che in tutta evidenza, meritava - e continuerebbe a meritare - una specifica e coerente previsione normativa ad hoc, sub specie di circostanza aggravante ad effetto speciale dell'art 416 bis cod. pen. per sanzionare in modo congruo un fenomeno criminale in espansione*".

Gli organi investigativi hanno registrato lo sviluppo di "*un inarrestabile processo di trasformazione delle organizzazioni mafiose, da associazioni eminentemente militari e violente, ad entità affaristiche fondate su di un sostrato miliare*".

I dati esaminati hanno confermato come "*gli omicidi ascrivibili alle dinamiche delle organizzazioni mafiose siano complessivamente in calo, mentre il panorama delle indagini mostra un forte dinamismo dei sodalizi in tutti gli ambiti imprenditoriali nei quali viene in rilievo un rapporto con la pubblica amministrazione*".

La relazione ricostruisce alcuni aspetti peculiari delle dinamiche di funzionamento dell'attività collusiva-corruttiva.

Di regola è l'imprenditore colluso, ma sarebbe meglio definirlo il mafioso/imprenditore, che, oramai, è sempre più organicamente inserito nell'organizzazione descritta dall'art 416 bis cod. pen., svolgendovi, talvolta anche compiti di comando, "*ad avere il compito di stringere direttamente il patto corruttivo con la politica e l'amministrazione*".

La relazione focalizza la propria attenzione sul seguente importante aspetto :"*.....in questo contesto, al fianco di questa ipotesi, rispondente, per così dire, ad uno schema classico, anche se evoluto, sembrano emergere, dalle indagini, figure intermedie nuove e di grande interesse, la cui esatta individuazione, spesso, è la chiave di volta delle indagini di maggiore rilievo.*

Si tratta di una figura che, in qualche modo, ne richiama un'altra, che è ben nota a chi si occupa

di narco-traffico. Quella del broker. Nel narcotraffico il broker, cioè il mediatore d'affari, è colui che ha il compito di fare incontrare l'offerta di stupefacente dei grandi cartelli con la domanda dei sodalizi, spesso nostrani, spesso calabresi e campani. E svolge tale ruolo, contando su di una solida rete di amicizie e di buona reputazione in entrambi gli ambienti (quelli di chi vende e quelli di chi compra) che spesso gli proviene da una lunga militanza in qualche organizzazione di trafficanti, all'esito della quale, si è messo in proprio".

"Nel caso degli appalti e dei servizi pubblici la medesima funzione viene svolta da chi, secondo una recente definizione, viene chiamato "facilitatore".

Si tratta di un soggetto intermedio ed autonomo, a suo modo un professionista nel mondo delle opere e dei servizi pubblici (come lo è il broker nel narco-traffico).

Anche in questo caso sono venuti in rilievo professionisti qualificati che avevano un passato nel settore pubblico. In particolare, vengono in considerazione, spesso, ex politici o para-politici, ex funzionari pubblici, che, con la pregressa pratica, hanno imparato a conoscere la macchina degli apparati pubblici, i suoi tempi, i suoi meandri, i suoi passaggi. Ed hanno, quindi, amicizie nel descritto contesto, come nelle organizzazioni che a loro si rivolgono per ottenere le loro prestazioni.

La peculiare funzione del facilitatore è, dunque, quella di fare incrociare la domanda di tangenti ed utilità varie (che, come poi vedremo, sono sostanzialmente altre tre) proveniente dal ceto politico – amministrativo disponibile, con quella di appalti, gestione di servizi, incarichi di ogni tipo, proveniente dal ceto imprenditoriale, spesso mafioso, ma non solo."

Alcuni passaggi della relazione in argomento evidenziano concretamente in quale modo ed in quali direzioni l'imprenditore mafioso (ovvero, insieme a lui, il *facilitatore*) si muove per raggiungere il risultato finale, e cioè il controllo diretto o indiretto del settore economico, del servizio pubblico d'interesse del sodalizio mafioso di riferimento.

L'esperienza investigativa mostra, in modo chiaro, che si tratta di compiere due passaggi, impegnandosi in due direzioni e, quindi, in due distinte procedure (da cui possono scaturire più sub-procedure).

La prima, sempre più necessaria, richiede una osmosi fra il livello davvero politico (e non meramente amministrativo) e quello mafioso e la seconda, implica la cooperazione delle strutture amministrative. Lo sviluppo di entrambi i passaggi garantisce lo sviluppo del *business* del sodalizio.

La relazione cita testualmente quanto segue:

"Il primo step - ineludibile e preliminare – è quello che, investendo direttamente i rapporti fra crimine e politica, ha anche mutato il quadro dei relativi rapporti. Va evidenziato che si tratta di un rapporto complesso, che non si risolve nella esclusiva gestione di un mediocre cabotaggio fatto di do ut des, (quasi fosse un mero mercato delle vacche). Pensarlo sarebbe sbagliato e significherebbe sottovalutare il fenomeno, non capirlo, relegandolo in un contesto oramai superato dai fatti. Mentre governare tali rapporti richiede, invece, come vedremo, studio, capacità tecniche, competenze. Oltre che capacità criminale. Ed ecco, allora, la ragione del ricorso al facilitatore.

Invero, qualsiasi servizio o opera pubblica, per tradursi in realtà effettiva, per andare a gara (e, quindi, per diventare un affare) deve essere finanziata. E sappiamo quanto ciò sia complesso in un contesto congiunturale non più espansivo, in cui le ristrettezze delle finanze pubbliche rendono il capitale necessario a sviluppare le attività di pubblico servizio e le opere pubbliche, merce rarissima.

Trovare congrua e legittima copertura finanziaria per l'opera o il servizio, insomma, è affare da iniziati, e non è cosa che può essere frutto di estemporanee improvvisazioni.

Ed è qui, appunto, che viene in rilievo la necessaria competenza, la capacità professionale del facilitatore ed il ruolo dei politici.....".

Le indagini, infatti, hanno mostrato, che assai spesso, è la stessa organizzazione mafiosa che, avendo acquisito le necessarie capacità tecniche e le indispensabili relazioni politiche, individua essa stessa il settore nel quale vi è possibilità di ottenere finanziamenti e, quindi, conseguenzialmente, indirizza ed impegna la spesa pubblica.

L'esperienza giudiziaria, infatti, aveva, nel passato, mostrato altri aspetti patologici. Gravi, gravissimi, ma non tali da fare dubitare della stessa tenuta del sistema, della sua natura democratica.

Succedeva, in passato, che la scelta dell'impegno di spesa, dell'investimento sul territorio venisse decisa dalla politica, ed era su di un *surplus* della spesa decisa in sede politica che, poi, si sviluppava l'azione predatoria della corruzione, assai spesso spinta dalle mafie.

Ad esempio, lo Stato, a seguito di un evento sismico stanziava più o meno o fondi in vista dell'azione di recupero dei centri colpiti, e di questi, poi, approfittava il crimine organizzato. La vicenda del terremoto dell'Irpinia del 1980, rappresenta l'archetipo cui ci si riferisce

Si riporta un passaggio della relazione in tal senso molto significativo: *“E qui, proprio qui che, non solo, si apre un ulteriore, grande spazio d'azione della corruzione e della collusione, ma si innesca una sua mutazione genetica: la corruzione, a questo punto ed in questo contesto, non solo approfitta della spesa pubblica per svolgere la sua opera di saccheggio delle risorse dei cittadini, ma la guida e la indirizza verso approdi che, ovviamente, sono d'interesse non della collettività ma esclusivi del cartello di imprese che dovrà ricevere le risorse per fare l'una o l'altra opera.*

E così l'individuazione esatta dell'opera o del servizio che dovrà essere finanziato e poi messo a gara, avviene sulla base delle circostanze più diverse. Ma non in base al criterio del pubblico interesse”.

Fondamentale, ad esempio, è la capacità di padroneggiare l'armamentario dei vari fondi Europei, fra cui ad esempio il FESR, e nell'ambito di questo, i meccanismi che governano i vari POR e PAC ed in questo contesto è essenziale avere le competenze per redigere e presentare dei progetti che siano in linea con le previsioni di POR e PAC e, quindi, suscettibili di essere finanziati.

Soprattutto ci sono, come detto, nelle pieghe di tali normative, ampi spazi di discrezionalità che bisogna volgere a proprio favore, ed ecco, allora, che è necessario conoscere, avvicinare e convincere l'autorità politica in grado di dare il via libera al finanziamento, presentandogli un pacchetto “chiavi in mano” - che individui i fondi e tracci l'iter che il finanziamento deve seguire per giungere a destinazione.

Ed è in tutto questo che, ancora una volta, si manifesta l'utilità dell'opera del *facilitatore*, posto che, di norma, non solo l'ente locale ma, neppure, il gruppo mafioso (ed anche gli imprenditori mafiosi che gestiscono le imprese del sodalizio) hanno, nel contesto regionale di riferimento, queste sofisticate conoscenze tecnico-contabili-amministrative unite alle conoscenze politiche giuste.

Il *facilitatore* allora apre la strada.

E la contro-partita che richiede la politica per il finanziamento dell'opera e/o del servizio, come emerge dalla concreta esperienza, si atteggia, poi, in modo multiforme.

Si passa dalla controprestazione direttamente in denaro, alla richiesta di assunzioni da parte dell'impresa che si aggiudicherà l'opera finanziata, passando per la richiesta di associare all'impresa mafiosa (magari in ATI) altre imprese di gradimento politico, fino alla richiesta di un impegno per un incondizionato sostegno elettorale. Ed è assolutamente evidente che in quest'ultimo caso sia chiaro, *in re ipsa*, che, anche per il politico corrotto, l'impresa rappresentata dal facilitatore sia espressione dell'entità mafiosa.

Individuati i fondi necessari, pagato o promesso il corrispettivo al politico che ha dato il via libera ed attribuito il finanziamento all'ente locale, si chiude il primo passaggio, il primo *step*, e l'opera può essere messa a gara.

E qui si apre una nuova importante partita nella quale si incrociano due diversi e rilevanti profili di illiceità in cui, di norma, l'uno segue l'altro.

“Ed ancora una volta, può tornare utile il facilitatore, magari non lo stesso professionista usato in precedenza, ma un altro specialista ancora. E così, in primo luogo, viene in rilievo la necessità di bandire la gara per l'opera o il servizio pubblico d'interesse. E non è operazione che viene lasciata al caso, laddove ci troviamo in un ambito d'interesse del crimine organizzato e laddove, l'ente mafioso, si è già speso ed ha già investito per riuscire a finanziare l'opera.

Il bando deve essere confezionato in modo da consentire alle ditte del cartello di partecipare alla gara ed al fine di vedere valorizzate alcune loro specificità. Le indagini, sul punto, hanno mostrato che, o direttamente l'impresa del cartello, ovvero un professionista incaricato da questa, redige integralmente il bando di gara e lo consegna agli Uffici amministrativi pubblici spesso neppure attrezzati tecnicamente a redigerlo. E qui, ovviamente, si annida un ulteriore profilo della corruzione”.

Bandita la gara, si innesta, a questo punto, l'attività corruttiva-collusiva tesa a fare coincidere il nome del vincitore con quello della ditta del cartello che aveva prima fatto finanziare l'opera e, poi, aveva impostato il bando di gara (al fine di aggiudicarsela).

Sono ben noti, in quanto risultanti da molte indagini divenute pubbliche, i meccanismi di concertazione delle offerte fra le ditte partecipanti alle gare che secondo una turnazione stabilita attraverso larghe intese, calendarizzano le diverse gare, individuando, per ciascuna, ed a priori, l'aggiudicatario. E, in questo ambito, l'azione sviluppata dalla criminalità organizzata è stata, da sempre, ragguardevole.

Tuttavia il sistema aveva delle falle nella misura in cui non vi era (più) armonia fra le diverse imprese ovvero nel caso la gara fosse turbata dai classici terzi incomodi, che, con offerte fuori sacco e non concertate, potevano fare saltare l'accordo. Ovvio che, a fronte di tali evenienze, vi fosse, non di rado il paracadute del pubblico ufficiale colluso, in grado di mettere nel nulla le offerte non allineate. Ma ancora una volta il sistema, anche così, non era blindato, potendosi dare il caso dell'offerta ingiustamente esclusa che riesce a vincere il ricorso, ovvero ancora della pratica impossibilità di escluderla e così via.

La risoluzione del problema passava dalla comprensione o meglio dalla individuazione del punto essenziale del sistema, dello snodo ineludibile attraverso cui deve passare la scelta della migliore offerta. E questo snodo è la commissione di gara.

Lasciare al caso la sua composizione, o meglio, lasciare che le cose facessero il loro corso naturale ed istituzionale per poi rincorrere, *ex post*, i diversi componenti nominati sul terreno della corruzione era possibile e di norma praticato, ma conteneva elementi di alea.

A parte la presenza di onesti ed incorruttibili, che pure per fortuna esistono (e non sono pochi) deve considerarsi anche la difficoltà di trattare con i corrotti. Spesso risultano incontrollabili e, poi, di norma si vendono al migliore offerente. Vi erano, insomma, ampi spazi per ottenere il risultato, ma non la garanzia del suo conseguimento.

Recenti indagini ci stanno mostrando un aspetto peculiare del fenomeno corruttivo nel campo degli appalti e cioè la *pianificazione scientifica e preordinata* della composizione delle Commissioni di gara, più esattamente la nomina dei diversi componenti eseguita indirettamente, ma non per questo in modo meno puntuale, dal futuro vincitore della gara stessa.

Il partecipante alla gara che sceglie l'arbitro è, dunque, la nuova tendenza, il punto di approdo più alto della corruzione intesa quale sistema.

Se è la stessa impresa (con facilitatore o meno) che ha reperito il finanziamento, ha deciso, quindi, in quale direzione debba muoversi la spesa pubblica, che ha pianificato il contenuto del bando di gara,

che, poi, decide, e nomina, sia pure indirettamente, buona parte dei componenti della Commissione di gara, il cerchio si chiude con geometrica precisione: non sarà necessario inseguire nessuno e non sarà necessario trattare con nessuno. I giochi saranno chiari dall'inizio. Chi fa parte di quella Commissione sulla base del descritto metodo, sa bene perché e per quale ragione è stato nominato, sa chi deve agevolare e sa anche, grosso modo, quanto ci guadagnerà dall'affare. Ma sa anche che se non sta al gioco non sarà più nominato. Ed il meccanismo attraverso cui si snoda questa ulteriore e finale fase del nuovo e pervasivo sistema corruttivo-collusivo, è agevolmente sintetizzabile.

Premesso che è, ovviamente, indispensabile, per il cartello mafioso, controllare la maggioranza dei componenti della commissione ed auspicabile avere almeno la compiacenza degli altri, deve, tuttavia, osservarsi che, ancora una volta, per riuscire ad avere il controllo delle Commissioni non basta volerlo, ma è necessario conoscere sia il complesso sistema normativo che regola i meccanismi delle nomine dei componenti delle Commissioni giudicatrici, che il tessuto politico-amministrativo al cui interno tali nomine vengano decise.

Ed è ovvio che (di norma) il mafioso non conosca tali meccanismi e tali contesti e che, non sempre, gli stessi, siano noti e, comunque, dominati dagli imprenditori del cartello mafioso.

Dunque, anche in questo caso, come pure è emerso dalle investigazioni, può risultare necessaria l'opera di un *facilitatore*, che, invero, deve, come al solito, compendiare nel suo bagaglio professionale sia capacità tecniche e legali, che le necessarie entrate, le conoscenze personali nel settore.

Rapporto Annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria.

Per ciò che concerne invece l'analisi per l'anno 2016 (fascicolo n. 9- maggio 2017 effettuata l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia) è stato evidenziato, altresì, quanto segue:

“Va tuttavia osservato che una tipizzazione del fenomeno in termini finanziari si presenta di estrema complessità. Nel settore della collaborazione attiva la possibilità di intercettare tempestivamente operazioni connotate da potenziali risvolti corruttivi resta, pertanto, fortemente legata alla approfondita conoscenza degli elementi soggettivi e di contesto che le caratterizzano, alla conseguente valutazione del livello di rischio da cui sono connotate e alla capacità di sfruttare al meglio tali informazioni.

L'esperienza maturata dimostra, tuttavia, che in alcuni casi i fenomeni corruttivi possono anche essere rilevati partendo da fattispecie criminali di altra natura e risalendo ai soggetti che, in relazione al loro status o alla loro condizione lavorativa (titolari di incarichi di rilievo nell'ambito della Pubblica Amministrazione), possono avere svolto un ruolo decisivo nel favorire la perpetrazione di attività irregolari in danno della collettività.

I fenomeni corruttivi sono infatti spesso favoriti e accompagnati da illeciti di altra natura, come ad esempio le frodi nelle fatturazioni, che possono andare ad assolvere, nello schema criminale, diverse finalità. In primo luogo, le frodi fiscali consentono di occultare rilevanti disponibilità finanziarie (quali denaro contante e fondi depositati su conti all'estero) da utilizzare come serbatoi cui attingere la provvista per finalità corruttive. In secondo luogo, lo stesso strumento della falsa fatturazione può essere sfruttato, anche attraverso l'interposizione di società di comodo, per fornire una remunerazione apparentemente legittima al funzionario pubblico infedele o a soggetti ed entità giuridiche a lui collegate, giustificata da un'attività di facciata, consulenziale o di altro tipo.

Negli ultimi anni, infatti, anche a causa delle crescenti limitazioni all'utilizzo del denaro contante, si è registrata una significativa evoluzione delle modalità operative poste in essere dai gruppi criminali per trasferire illecitamente a favore di funzionari pubblici infedeli benefici di natura finanziaria o patrimoniale. Accanto al ricorso allo strumento della falsa fattura, l'analisi finanziaria

ha consentito di mettere in luce casi di rilevanti attività corruttive poste in essere tramite triangolazioni con soggetti esteri ovvero apparentemente legittimate da fittizie compravendite di opere d'arte, o dall'acquisto di beni di lusso o di proprietà immobiliari con fondi messi a disposizione, dietro schermatura, dal soggetto corruttore. In altri casi ancora, l'illecita dazione di utilità è stata posta in essere mediante il pagamento di servizi o prestazioni professionali a beneficio del funzionario pubblico da corrompere.

Infine, per quanto attiene al profilo più strettamente inerente all'appropriazione di fondi pubblici, sono stati rilevati sia elaborati meccanismi distrattivi finalizzati all'indebita sottrazione di fondi al patrimonio di soggetti di natura pubblica sottoposti a procedure di tipo liquidatorio, sia schemi operativi anomali sintomatici di possibili abusi nell'erogazione e nella gestione dei finanziamenti pubblici alle imprese.

L'analisi finanziaria ha svelato, in alcuni casi, la presenza di stretti collegamenti tra i fenomeni appropriativi e corruttivi, in grado di potenziare gli effetti dannosi di tali condotte criminali. I descritti schemi operativi volti, in diverse forme, all'appropriazione di fondi pubblici sono stati talvolta resi possibili dal contestuale ricorso a tecniche corruttive che hanno favorito il perseguimento delle finalità illecite ai danni della collettività. Le analisi attinenti alle successive fasi di reimpiego dei fondi pubblici oggetto di indebita appropriazione hanno permesso, infatti, di far emergere il trasferimento di parte di tali risorse sia in favore dei funzionari pubblici responsabili della gestione dei fondi stessi, sia di quelli preposti alle successive fasi di controllo, nonché di entità e nominativi agli stessi collegati.”

Attività preliminare di analisi del contesto organizzativo interno

Tale attività preliminare ha comportato la necessità di effettuare l'analisi delle attività gestionali incardinate in seno alle Aree e ai Settori di cui si compone l'Amministrazione comunale, con particolare enfasi rispetto all'aspetto connesso alla mappatura dei procedimenti amministrativi e/o processi ed avendo riguardo anche alla tempistica di conclusione degli stessi.

L'analisi di che trattasi, ha ivi incluso, non soltanto i procedimenti amministrativi nel senso proprio del termine, ma anche tutti i *processi* e le *attività* non oggetto di specifica formalizzazione, in modo tale da implementare l'efficacia preventiva, estendendola al massimo grado possibile e cercando di evitare la formazione residuale di aree di attività *c.d. scoperte*.

Al fine di condurre l'attività di analisi del contesto organizzativo interno e valutare le dinamiche gestionali delle singole strutture organizzative, unitamente alla possibilità di rilevare le eventuali criticità nel funzionamento delle strutture organizzative dell'Amministrazione, nonché le tipologie di controlli esistenti a presidio dell'attività gestionali concernenti i processi di lavoro e/o i procedimenti amministrativi, è stato inoltrato a tutte le funzioni dirigenziali per la relativa compilazione il seguente **Format denominato Revisione per Fasi di processo**- Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi Triennio 2017-2019 così di seguito strutturato:

PROCESSO:	SERVIZIO DIRIGENZIALE:
Allegato n. 5 P.N.A.	

CODICE	FASE	FATTORE di RISCHIO	MISURA PREVENZIONE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	PONDERAZIONE RILEVANZA DEL RISCHIO	RESPONSABILE	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO

L'acquisizione e la valutazione dei dati contenuti in seno al precitato Format ha consentito di porre in essere un'attività di mappatura delle singole fasi di processo e/o di procedimento, di analisi e ponderazione del rischio di corruzione, riferita esclusivamente alle tipologie rientranti nelle macro aree di attività espressamente contemplate in seno al vigente articolo 1 comma 16 lettere a, b, c, d, della legge n.190/2012 e succ. mod. ed integrazioni al cui contenuto si rinvia:

16. Fermo restando quanto stabilito nell'[articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'[articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, nell'[articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), e successive modificazioni, e nell'[articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Viceversa, in relazione alle tipologie di processi/procedimenti non rientranti nella casistica di cui sopra, la mappatura dei processi, la relativa analisi e ponderazione del rischio è stata condotta avendo riguardo all'unicità del processo/procedimento, procedendo all'acquisizione dei dati di pertinenza da parte delle funzioni dirigenziali, mediante il Format di seguito indicato:

Analisi del rischio dei fenomeni corruttivi per Processi Unici

AREA

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico individuati	Valutazione di probabilità	Valutazione di impatto	Coefficiente di rischio	Valore Priorità di intervento
	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico:				
Soggetto Attuatore:		Indicatore di risultato:			
Tempistica di Attuazione:					

Al fine dello svolgimento dell'attività di ponderazione del rischio di cui all' allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 è stato invece elaborato il format di seguito indicato:



**FORMAT PONDERAZIONE DEL RISCHIO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2018/2020**

AREA DI ATTIVITA' GESTIONALE:
STAFF/SERVIZIO DIRIGENZIALE:
PROCESSO/I:

Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del Processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	Frequenza della Probabilità (A)

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine	Valore e importanza dell'Impatto (B)

Valutazione del Rischio e misure di prevenzione		
Valutazione complessiva del rischio (AxB)	Misure di prevenzione per la riduzione del rischio	Termine per l'attuazione

I valori di A e B sono dati dalle rispettive medie aritmetiche.

Visto il Capo Area
f.to.....

Il Dirigente
f.to.....

Tali Format hanno permesso di effettuare un'esaustiva attività di ricognizione, che con il diretto coinvolgimento di tutte le funzioni dirigenziali dell'amministrazione, ha consentito non soltanto di realizzare una esaustiva mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi gestiti dalle singole strutture organizzative, ma anche delle singole fasi gestionali in seno alle quali sono stati evidenziati gli specifici profili di criticità ad esse connesse, nonché i presidi di controllo predisposti dalle funzioni dirigenziali per la rilevazione e l'attenuazione degli effetti negativi prodotti dalle criticità medesime.

In particolare, in linea di continuità con quanto già realizzato in occasione della precedente attività di revisione del piano di prevenzione, a seguito di numerose interviste realizzate mediante l'inoltro del questionario denominato "Analisi del contesto interno – Questionario Servizio Dirigenziale, nonché mediante *focus group* effettuati con i referenti anticorruzione e con le funzioni dirigenziali, è stato possibile acquisire molteplici elementi conoscitivi sulla gestione dei processi di lavoro e dei procedimenti amministrativi riguardanti gli aspetti infradescritti:

- **Criticità riguardanti l'attuazione delle misure di prevenzione e il monitoraggio delle stesse;**
- **Rotazione del personale dipendente e meccanismi di affiancamento;**
- **Segnali di avvertimento circa il verificarsi di fenomeni di corruzione e/o episodi di malfunzionamento amministrativo;**
- **Criticità relative all'attività di analisi del rischio;**
- **Conoscenza della normativa in materia di prevenzione da parte dei dipendenti;**
- **Andamento dei procedimenti disciplinari;**
- **Unità di personale che prendono parte attiva ai processi di presidio del rischio di corruzione;**
- **Tipologie di provvedimenti da sottoporre a controlli di regolarità amministrativa;**
- **Ulteriori**

Sono state, altresì, prese in considerazione le risultanze dell'attività di controllo interno di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi ex art.147 bis del TUEL espletate dal Segretario Generale dell'Ente, atteso che i criteri di selezione dei provvedimenti da sottoporre annualmente al controllo (con adozione di apposita determinazione del Sindaco in base alla vigente regolamentazione del controllo interno di regolarità amministrativa) tengono nella debita considerazione le tipologie di provvedimenti amministrativi ed atti appartenenti alle aree di macro attività contemplate in seno all'art. 1 comma 16 lett. a), b), c) e d) della L.190/2012 e succ. modif. e integr..

E' da evidenziarsi, altresì, che gli esiti complessivi dei controlli di cui sopra, vengono valutati, unitamente agli altri indici sintomatici di rischio, in sede di revisione del Piano di prevenzione nella specifica fase di analisi ed individuazione dei fattori di rischio che vengono associati ai processi di lavoro/procedimenti amministrativi oggetto di mappatura.

Un'ulteriore attività di analisi del contesto organizzativo ha riguardato l'individuazione di una serie di indici di vulnerabilità costituenti fattori di contesto patologici, evidenzianti peculiari elementi sintomatici, atti a rilevare potenziali malfunzionamenti o fenomeni di mala gestio in seno alle strutture organizzative.

L'importanza di tale ulteriore rilevazione è resa palese dalla considerazione che i sopracitati fattori di contesto patologici potrebbero scaturire e/o collocarsi nell'ambito di scenari favorevoli allo svilupparsi di fenomeni di carattere corruttivo.

Anche in tale caso, al fine di condurre l'analisi in argomento sono state acquisite da parte del Responsabile della prevenzione dati, informazioni e notizie relativi a:

- **Procedimenti disciplinari** avviati nei confronti di dipendenti, funzionari e dirigenti aventi in carico la gestione dei processi/procedimenti;
- **Sentenze di condanna in sede penale o contabile** a carico di dipendenti, funzionari e dirigenti per accertate irregolarità nella conduzione delle diverse fasi del processo;
- **Contenziosi** anche in sede civile afferenti alla gestione del processo;
- **Esistenza di esposti, anche anonimi**, indicanti presunte irregolarità gestionali;
- **Attivazione dell'Autorità di Polizia** Giudiziaria in relazione all'avvio di indagini proprie e/o delegate;
- **Presenza di valutazioni connotate da un alto grado di discrezionalità**;

Formula per la determinazione del coefficiente totale del rischio di corruzione

A seguito dell'effettuazione di un monitoraggio degli effetti prodotti dai piani di prevenzione precedentemente approvati, è emerso che la metodologia di determinazione dei coefficienti del rischio di corruzione posta in essere in applicazione dei parametri contenuti in seno all'allegato n. 5 del P.N.A, ha palesato degli effetti distorsivi, che in taluni casi non sono risultati rispondenti a logiche di prudenza e di cautela nella valutazione del rischio afferente determinati processi di lavoro e/o procedimenti amministrativi.

Nell'ottica di mitigare tali effetti distorsivi ed anche alla luce delle risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, nonché degli esiti dell'analisi di alcuni significativi fatti ed eventi riportati dalla cronaca giornalistica, si è reso necessario riequilibrare la valutazione del rischio dei processi di lavoro e/o procedimenti amministrativi, ritenuta non adeguatamente correlata all'effettiva dimensione del rischio potenziale;

In relazione alle valutazioni di cui sopra, si è pervenuti nella determinazione di procedere ad una modificazione parziale della metodologia di valutazione del rischio, attraverso l'applicazione di un **fattore di normalizzazione** denominato "**K**" che si riassume nel modo appresso indicato:

- Il rischio afferente alla verifica di fenomeni di corruzione si determina mediante l'enunciazione della formula ($R=P \times D$)

dove

$R = \text{Rischio}$, $P = \text{Probabilità}$, $D = \text{Impatto danno}$,

Con la predetta formula si perviene alla individuazione **del valore/coefficiente di rischio**, effettuata a seguito dell'attribuzione di valori numerici ai parametri contenuti in seno **all'Allegato n. 5** del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera del 11 settembre 2013 n. 72.

- La sopra citata formula, mutuata da consolidate ed affermate tecniche e metodologie di "*Risk management*", si basa sull'elaborazione di **parametri precostituiti** e **vincolanti** da utilizzare per l'individuazione del grado di probabilità e dell'impatto/danno.

- I coefficienti totali di rischio ottenuti - a seguito dell'applicazione della metodologia di cui sopra - in ciascuna area organizzativa, al fine di assicurare una più adeguata ponderazione tra i diversi processi mappati all'interno dell'intera Amministrazione comunale, sono stati normalizzati, sommando ai coefficienti totali ottenuti di cui al precitato Allegato 5 il fattore $K= 5$ (1/5 del valore complessivo della scala matriciale di rischio secondo la formula/ di seguito indicata:

$$VP + K (=5) = CT \text{ (Coefficiente totale di rischio normalizzato).}$$

ove

VP = valore matrice processo.

L'applicazione della superiore formula consente di riparametrare tutti i processi di lavoro a valori di coefficienti di rischio totali più elevati all'interno dell'intera Amministrazione comunale, di guisa che si ottenga una dinamica di controbilanciamento prudenziale rispetto a fenomeni di sottovalutazione dei rischi potenziali, restando in ogni caso i precitati coefficienti entro il range della matrice che sviluppa i valori dei fattori di probabilità ed impatto in una scala da 1 a 25;

MATRICE DEL RISCHIO SCALA DA 1 A 5

Fig. 1

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

Fig. 2

$20 < R \leq 25$	Rischio Elevatissimo	Priorità Altissima	P1
$15 < R \leq 20$	Rischio Elevato	Priorità Alta	P2
$10 < R \leq 15$	Rischio Medio	Priorità Media	P3
$5 < R \leq 10$	Rischio Basso	Priorità Bassa	P4
$0 < R \leq 5$	Rischio Irrilevante	Priorità Minima	P5

Attività di progettazione e individuazione delle misure di prevenzione aventi carattere specifico rispetto al procedimento amministrativo e/o processo di lavoro:

Progettazione ed individuazione delle misure di prevenzione - in tale fase si è posto l'accento sulla necessità di strutturare le singole misure di prevenzione secondo i requisiti di concretezza ed attuabilità, in modo tale da poter inserire le stesse all'interno di flussi di dati che ciclicamente o a semplice richiesta del Responsabile Anticorruzione, possano costituire oggetto di verifica e valutazione circa la concreta operatività ed efficacia e/o necessità di essere rimodulate, in modo tale da assicurare un costante ed efficace presidio in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

La metodologia posta in essere ha così permesso di realizzare una ricognizione avente carattere generale, sia dei procedimenti amministrativi e/o processi di lavoro gestiti in seno alle strutture organizzative dell'Amministrazione, sia dei fattori di rischio specifico del verificarsi di fenomeni corruttivi che connotano detti procedimenti e processi, ivi ricomprendendo tutti i coefficienti di rischio individuati entro un *range di valutazione*.

All'intera gamma dei valori così predefiniti sono state collegate linee prioritarie di intervento identificate con fattori di priorità da P1 (Altissima priorità) a P5 (Minima priorità).

Attività poste in essere dal Responsabile Anticorruzione preliminari alla revisione del piano triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi

Nell'ottica di realizzare una gestione informatizzata del monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche è stata posta in essere dalla Unità organizzativa avente competenza ai fini dell'attività di supporto alle funzioni del Responsabile della prevenzione, un'applicazione informatica "*Work-sheet*" la cui struttura è costituita da un insieme di fogli elettronici che replicano quasi del tutto integralmente la struttura dei processi di lavoro, dei fattori di rischio, delle connesse misure di prevenzione, nonché degli indicatori di performance, finalizzata a rendere operativo il monitoraggio delle misure di prevenzione sia generali che specifiche, la cui effettiva attuazione è attestata dalle funzioni dirigenziali di competenza.

L'operatività dell'applicazione informatica di che trattasi, consente il monitoraggio degli adempimenti discendenti dal piano anticorruzione, evidenziando le eventuali criticità mediante la strutturazione di un *sistema di report per singola funzione dirigenziale*, alla quale è ascritta la responsabilità in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione, mediante l'emissione di apposite attestazioni, con indicazione, quando necessario, degli eventuali motivi ostativi che si sono frapposti alla regolare e corretta attuazione delle misure in argomento.

Inoltre, nell'ottica di favorire ed attuare concrete strategie di emersione dei fenomeni di corruzione e dei fatti di *mala gestio* in seno all'Amministrazione comunale, in aderenza alle puntuali linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, è stata realizzata e resa operativa su impulso del Responsabile della prevenzione, di concerto con la partecipata Sispi SpA, una procedura informatizzata che consente a qualsivoglia dipendente del Comune di Palermo di segnalare eventuali fatti illeciti o irregolarità, di cui si sia avuta conoscenza e ciò, nell'**assoluto rispetto delle condizioni di tutela e di sicurezza concernenti le generalità anagrafiche del soggetto segnalante e/o di ogni altro elemento che possa ricondurre al suo riconoscimento.**

Inoltre, al fine di dare attuazione a quanto indicato in seno all'alligato 1 paragrafo B15 del predetto P.N.A., in occasione dell'approvazione del PTPC – Triennio 2018/2020 (deliberazione di Giunta comunale n. 246 del 13.12.2017) è stata posta in essere dal Responsabile della prevenzione pro-tempore la procedura di consultazione pubblica finalizzata ad un diretto coinvolgimento di tutti i

portatori di interesse (stakeholder), in modo tale da consentire agli stessi di presentare all'Amministrazione comunale, in via preliminare all'approvazione del Piano triennale dei fenomeni corruttivi, eventuali osservazioni e/o proposte entro il termine ultimo del 05.10.2017 compreso.

In relazione alla precitata procedura di consultazione pubblica, il Segretario Generale, nella qualità di Responsabile per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, ha pubblicato sul sito on-line del Comune di Palermo apposito avviso pubblico avente protocollo n. 1013509/USG del 13.09.2017 con cui ha avviato un percorso aperto alle Organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'Ente comunale, alle Associazioni di categoria, alle Associazioni dei consumatori e agli utenti che a vario titolo operano con l'Amministrazione comunale nel periodo compreso tra il 21.09.2017 ed il 05.10.2017.

In considerazione della notevole mole di adempimenti operativi da porre in essere, nonché in funzione della complessità organizzativa che caratterizza l'Amministrazione comunale, per l'attività connessa al riallineamento organizzativo del Piano di prevenzione vigente, così come già avvenuto per la predisposizione dei precedenti piani di prevenzione, il Responsabile anticorruzione si è avvalso del supporto operativo dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale denominata “ *Supporto al Responsabile della prevenzione della Corruzione*” (vedasi disposizione di servizio prot. N. 571268/usg del 27.03.2018), a cui è stato attribuito il compito di coordinare con la supervisione del precitato Responsabile Anticorruzione, le azioni e tutti gli adempimenti preliminari e propedeutici alla rivisitazione del Piano di prevenzione dei fenomeni corruttivi, assicurando, inoltre, l'attività tecnica di consulenza relativa ai contenuti della normativa anticorruzione, agli aspetti connessi all'analisi di contesto organizzativo e all'analisi dei rischi di fenomeni di corruzione, e ciò sia nei confronti dei Referenti anticorruzione e sia delle funzioni dirigenziali dell'Amministrazione, in conformità alle direttive di volta in volta emanate dal Responsabile della prevenzione su aspetti specifici della materia di che trattasi.

Il Responsabile della prevenzione a seguito dell'emanazione da parte dell'ANAC della delibera n. 833 del 3.08.2016 e pubblicata in data 16.08.2016 ed avente ad oggetto: “*Linee guida in materia di accertamento dell'inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi del Responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili*” ha diramato nei confronti di tutte le funzioni dirigenziali dell'Amministrazione, nonché nei confronti dei Presidenti e dei Responsabili anticorruzione delle società partecipate comunali, le direttive recanti rispettivamente i nn. 1290949/usg e 1390905/usg del 19.08.2016 e 20.09.2016, finalizzate a meglio esplicitare le competenze degli organi che procedono al conferimento degli incarichi in materia di verifiche e controlli concernenti il rispetto delle norme contenute in seno al d.lgs. n. 39/2013, e ad una migliore chiarificazione dell'ambito di applicazione delle fattispecie di reato penale che costituiscono motivo ostativo all'assunzione di incarichi.

In data 11.09.2017 è stata emanata dal Responsabile della prevenzione la direttiva prot. n.1003987/UsG avente ad oggetto “*Misura Generale di prevenzione individuata in relazione alla rotazione del personale (triennio 2017-2019) impiegato nei settori a rischio*” con la quale, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione 2016, è stato disposto, come peraltro già avvenuto in precedenti occasioni analoghe, che i Capi Area dell'Amministrazione procedessero a pianificare le attività di rotazione del personale secondo i criteri e le modalità indicate nel piano di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di comunale n. 17 del 07.02.2017 e succ. integrazione di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 27.04.2017.

Individuazione del soggetto preposto all'inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti

L'articolo 33-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179 rubricato “**Anagrafe unica delle stazioni appaltanti**” convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 recita testualmente:

1. “È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'[articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili”.

2. “L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”.

Con riferimento alla previsione di cui sopra, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha diramato due comunicati, rispettivamente datati 16 maggio 2013 e 28 ottobre 2013 aventi ad oggetto le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione ha previsto alla pagina 21 lett. f) che “*il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC*”.

In virtù della superiore previsione il Segretario Generale del Comune di Palermo già in data 12.06.2013 ha individuato quale responsabile degli adempimenti connessi all'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti il dirigente Dott. Salvatore Incrapera gs. disposizione di servizio prot. n. 484314/USG emanata nella data di cui sopra.

La sopra citata individuazione è stata confermata con Determinazione Sindacale n. 149 del 07.11.2013.

Disciplina delle verifiche in tema di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 39/2013

Con delibera n. 833 del 03 agosto 2016 (pubblicata in data 16.08.2016) l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato puntuali linee guida riguardanti l'articolazione delle competenze relative all'attività di vigilanza sull'osservanza, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e degli Enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 39/2013.

Il precitato decreto legislativo, come è noto, prevede e disciplina, tra l'altro, un articolato sistema di competenze riguardante la vigilanza sul rispetto della normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità in ordine alle infradescritte tipologie di incarichi:

- a) incarichi amministrativi di vertice;
- b) incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- c) incarichi di amministratore di ente di diritto privato.

L'attività di vigilanza in argomento è contemplata da specifiche previsioni normative che sono state integrate per effetto dell'emanazione da parte dell'ANAC delle linee guida di cui sopra e alle quali ci si dovrà attenere.

Tali previsioni concernono, da un lato, specifiche prerogative ascrivibili alla competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e, dall'altro, poteri ispettivi e di accertamento di livello superiore esercitabili da parte dell'ANAC.

Il vigente art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 testualmente prevede che: *“Il Responsabile del Piano Anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, , cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che.....siano rispettati le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tal fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”*.

Il successivo art. 16, al primo comma, prevede che: *“L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.”*

La ricostruzione del quadro normativo di riferimento disciplinante *“subiecta materia”* non può, tuttavia, prescindere dal ricomprendere anche le disposizioni contenute in seno agli artt. 17, 18 e 19 del medesimo compendio legislativo, i cui precetti di seguito si riportano:

Art.17 comma 1 *“Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente Decreto ed i relativi contratti sono nulli.”*

Art. 18 comma 1 *“I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.”*

Art. 18 comma 2 *“I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.”*

Art. 19 comma 1 “Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.”

La citata delibera n. 833/2016 dell'ANAC, conformemente all'orientamento giurisprudenziale determinatosi sul tema, nell'integrare in via interpretativa le disposizioni normative di cui sopra, delinea un iter procedurale che assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione il ruolo precipuo di soggetto al quale spetta il potere/dovere di procedere alla formale contestazione della situazione di irregolare conferimento di un incarico per violazione della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità, segnalando, al contempo, tali violazioni direttamente all'ANAC.

Il concreto esercizio di tale attribuzione si configura solo allorquando il R.P.C. sia venuto a conoscenza del conferimento dell'incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39/2013, circostanza questa, al ricorrere della quale scatta l'obbligo di avviare un procedimento di accertamento, sfociante anche nell'esercizio di un potere sanzionatorio, nel caso di accertata violazione delle regole previste nel citato decreto.

La delibera in argomento delinea un peculiare iter procedurale secondo il quale la contestazione afferente alla violazione delle norme in tema di inconfiribilità, da inoltrarsi tanto nei confronti del soggetto cui l'incarico viene conferito, quanto nei confronti dell'Organo conferente, si compone di due distinti procedimenti:

- 1) un primo procedimento, di carattere oggettivo, preordinato ad accertare l'effettiva violazione della disposizione normativa in materia di **inconfiribilità**; nel caso positivo, ossia di accertamento della situazione di inconfiribilità, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a dichiarare la nullità dell'incarico conferito;
- 2) un secondo procedimento, da effettuarsi solo nel caso di riscontrata violazione delle norme sulla **inconfiribilità**, finalizzato a valutare la ricorrenza del cosiddetto elemento psicologico di colpevolezza da ascrivere in capo all'Organo che ha conferito l'incarico. L'individuazione di tale elemento psicologico è funzionale all'eventuale applicazione, ad opera del medesimo Responsabile della prevenzione della corruzione, della sanzione interdittiva prevista dal sopracitato art. 18, comma 2 (divieto - per il soggetto conferitore - di conferire incarichi per tre mesi).

Giova segnalare che l'accertamento dell'elemento psicologico non va condotto nel caso di accertata violazione delle regole in tema di incompatibilità, né va effettuato nei confronti del dichiarante che, in caso di dichiarazione mendace, subirà comunque le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013, consistenti nell'impossibilità di ricevere qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto medesimo, per il periodo di cinque anni.

Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art. 19 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

In tal caso, il RPC, come detto, è tenuto ad avviare un solo procedimento, ossia quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e, una volta accertatane la sussistenza, a contestare all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono 15 giorni entro i quali l'incaricato deve esercitare una opzione; l'infruttuoso decorso del superiore termine, comporterà l'adozione, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico.

Il procedimento di contestazione, in ogni caso, dovrà essere esperito nel rispetto del principio del contraddittorio che dovrà sostanziarsi nell'invito a presentare memorie e controdeduzioni difensive entro un termine congruo, di regola non inferiore a giorni cinque.

Parimenti, dovrà garantirsi il contraddittorio nel corso del procedimento preordinato a verificare, nel solo caso di accertata violazione delle regole sull'inconferibilità degli incarichi, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'Organo che ha conferito l'incarico. In tale ipotesi, ove la nomina sia stata effettuata con provvedimento collegiale, dovranno coinvolgersi tutti i componenti dell'Organo conferente presenti al momento dell'eventuale votazione, con consequenziale esclusione di responsabilità nei confronti degli astenuti, dei soggetti dissenzienti e degli assenti.

Devesi evidenziare che i profili sottesi alla complessità degli aspetti procedurali come sopra descritti implicano inevitabili refluenze sull'attività di verifica che deve essere in ogni caso condotta in ordine ai contenuti sostanziali delle dichiarazioni previste dall'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.

Ed infatti, le linee guida in argomento esplicitano chiaramente che le dichiarazioni che si acquisiscono dai soggetti ai quali viene conferito un incarico, pur costituendo sotto molteplici aspetti un momento di responsabilizzazione degli autori delle medesime (esponendoli, in caso di dichiarazione mendace, a responsabilità di varia natura), non risultano idonee ad esonerare l'Organo che ha conferito l'incarico dal dovere di accertare con esattezza i requisiti che devono essere posseduti per la nomina e ciò inequivocabilmente in via preliminare al momento temporale rispetto al quale interviene da parte dell'Organo conferente l'atto medesimo di conferimento.

Sull'amministrazione grava l'onere di utilizzare la massima cautela e diligenza nell'attività di valutazione delle dichiarazioni acquisite, in quanto non può escludersi aprioristicamente la mendacità delle stesse e ciò anche a prescindere dal grado di consapevolezza e buona fede degli autori circa la sussistenza o meno di motivi ostativi all'assunzione dell'incarico.

Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione implica una valutazione di secondo livello circa il fatto che l'istruttoria propedeutica al conferimento dell'incarico - da condursi unicamente da parte dell'Organo conferente (rimanendo esclusa ogni competenza, in questa fase, in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione) - sia stata svolta con la massima cautela sulla base degli atti conosciuti o comunque conoscibili.

A tal riguardo giova evidenziare che l'ANAC ritiene *“altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti”*. Alla luce di quanto testé precisato, sarà cura dell'ufficio che ha istruito il procedimento di nomina per far sì che l'Organo conferente possa

effettuare la medesima, espletare i superiori accertamenti, preliminarmente all'adozione del provvedimento di conferimento e dei successivi conseguenti atti (es. stipula contratto).

In relazione a quanto sopra illustrato ed allo scopo di rendere più agevole l'attività dell'Organo che conferisce l'incarico, le linee guida invitano espressamente le amministrazioni ad *“accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi verso la pubblica amministrazione.”*

Non potranno, pertanto, più ritenersi sufficienti, ai fini del conferimento di taluno degli incarichi in precedenza indicati, dichiarazioni attestanti la generica insussistenza di condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità, essendo necessario che la dichiarazione in argomento sia integrata con l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal nominando e delle condanne penali eventualmente subite.

Vale la pena di evidenziare che il Piano Nazionale Anticorruzione (da ultimo approvato con delibera n. 831 del 03 agosto 2016) alla pag.33 - paragrafo 7.2 dedicato alle problematiche della rotazione del personale, ha esteso l'ambito applicativo dei cosiddetti reati contro la pubblica amministrazione ricomprendendovi oltre alle canoniche fattispecie riconducibili al titolo II capo I del codice penale (*articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater-comma uno, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331 comma due, 334, 346-bis del codice penale*), anche quelle espressamente enunciate e richiamate in seno al D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 (il quale ricomprende un numero molto rilevante di gravi delitti tra cui l'associazione mafiosa, quella finalizzata al traffico di stupefacenti o di armi, i reati associativi finalizzati al compimento di delitti anche tentati contro la fede pubblica, contro la libertà individuale). Ne consegue che la dichiarazione resa dall'incaricato dovrà espressamente fare menzione della insussistenza di sentenza di condanna per uno dei predetti reati.

Monitoraggio Civico

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta comunale del presente Piano di prevenzione della corruzione, intende avviare ed implementare quale ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, il cosiddetto Processo di Monitoraggio Civico che sarà effettuato da parte degli Organismi indipendenti operanti in seno al territorio comunale, quali ad esempio Enti, Associazioni civiche, Organizzazioni no profit del terzo settore con sede nella città di Palermo.

Tali Organismi di monitoraggio dovranno essere connotati dall'acquisizione e maturazione di una comprovata esperienza a livello locale, sulle tematiche di promozione di pratiche di trasparenza della Pubblica Amministrazione, di prevenzione della corruzione e di promozione della legalità, nonché in materia di partecipazione dei cittadini e di innovazione dei processi che implicano il rapporto tra l'utenza e gli uffici dell'Amministrazione comunale.

A tal fine, il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà ad emanare apposito Avviso pubblico, che sarà pubblicato nel sito online del Comune di Palermo finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse e di disponibilità da parte degli organismi interessati.

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse si procederà ad istituire l'Albo degli Organismi Indipendenti del monitoraggio Civico del Comune di Palermo.

Le attività degli Organismi Indipendenti del monitoraggio Civico, facenti parte del precitato Albo comunale, dovranno essere improntate alla verifica indipendente di **lavori pubblici superiori alla soglia europea. In ogni caso la Giunta comunale si riserva di rivalutare lo strumento alla verifica dell'efficacia della relativa attività.**

L'esito della verifica espletata dagli Organismi di monitoraggio costituirà oggetto di apposita relazione che verrà inviata al Sindaco, al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Responsabile della trasparenza e all'Organismo Indipendente di valutazione.

La relazione di che trattasi verrà pubblicata nel Sito online del Comune di Palermo nella Sezione Amministrazione trasparente quale ulteriore misura di trasparenza prevista ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett.f della L.190/2012 e succ. modif. e integr..

Coordinamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione del Gruppo Pubblico Locale

Nella considerazione che le attività di presidio del rischio di fenomeni corruttivi e/o malfunzionamento amministrativo devono essere attuate a livello unitario ed integrato anche rispetto ai processi di lavoro espletati dalle Società a partecipazione comunale, il Responsabile della prevenzione della corruzione con il presente Piano istituisce il Tavolo di Coordinamento del Gruppo Pubblico Locale costituito dal medesimo Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Palermo che ne assume il ruolo di Presidente e dai Responsabili della prevenzione della corruzione di ogni singola Società a partecipazione comunale ivi comprese le Società a partecipazione comunale aventi carattere strumentale.

Le competenze del **Gruppo Pubblico Locale** come sopra istituito sono di seguito elencate:

1. analisi integrata dei fattori di rischio corruttivo incombenti sui processi di lavoro delle Società partecipate con specifico riguardo alla gestione dei materiali, dei magazzini, del parco autovetture e dei mezzi strumentali;
2. analisi integrata dei fattori di rischio relativi alla gestione del personale dipendente di ogni singola Società partecipata;
3. analisi integrata dei fattori di rischio relativi alle procedure di appalto per i lavori, servizi, forniture, anche alla luce ed in conformità del Protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Palermo, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e le Società partecipate AMAP S.p.A., RAP S.p.A., AMG S.p.A., AMAT S.p.A in data 28 dicembre 2018 REP.n.23 di cui alle Direttive emanate dal Responsabile della prevenzione della corruzione gs. note prot. n.29135 del 14.01.2019 e prot. n. 29063 del 14.01.2019;
4. formulazione di proposte sulla introduzione di misure di prevenzione della corruzione a carattere trasversale da applicare in modo uniforme ai processi di lavoro di tutte le Società partecipate;

5. formulazione di proposte finalizzate al miglioramento dei profili attinenti alla trasparenza dell'operato delle Società partecipate nei confronti degli utenti e dei cittadini;
6. miglioramento ed implementazione dei livelli di presidio strutturati in seno ai modelli di organizzazione-gestione di cui al D.lgs.231/2001 recante norme "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
7. formulazione di proposte migliorative per la gestione delle segnalazioni concernenti presunti fenomeni di corruzione e/o di malfunzionamento amministrativo (Whistleblowing) e monitoraggio del rispetto della normativa in materia di cui alla L.n.179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

La conferenza si riunirà con cadenza semestrale minimo due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ravvisi la necessità di convocare la stessa.

Registro degli affidamenti diretti

In relazione alle intervenute modificazioni apportate dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) all'art. 36 del Codice dei contratti ed in virtù del quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei lavori fino al 31.12.2019, di importo pari o superiore a €40.000 e inferiore a €150.000, mediante affidamento diretto previa consultazione ove esistenti, di tre operatori economici e di importo pari o superiore a €150.000 e inferiore a €350.000, mediante procedura negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, il Responsabile della prevenzione della corruzione a far data dall'approvazione del presente Piano di prevenzione dei fenomeni corruttivi dispone che presso ciascun Ufficio di staff dei Capi Area Tecnici venga istituito il Registro degli affidamenti diretti.

Il precitato Registro da aggiornare costantemente in relazione agli affidamenti effettuati in conformità alle soglie di importo previste in seno all'art. 1 comma 912 L.30.12.2018 n. 145, dovrà essere pubblicato nel sito online del Comune di Palermo nella Sezione Trasparenza con cadenza quadrimestrale.

Il monitoraggio in ordine alla regolarità dell'aggiornamento e della relativa pubblicazione è ascritto alla competenza del Responsabile della trasparenza.